



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

149^a seduta pubblica (antimeridiana):
mercoledì 9 maggio 2007

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Calderoli
e del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-49
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	51-80
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	81-106

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	
SULL'ISTITUZIONE DEL «GIORNO DELLA MEMORIA» DEDICATO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE		
PRESIDENTE	1	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
<i>(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>		
<i>(239) MAZZARELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio</i>		
<i>(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)</i>		
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1269:		
PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim	
SCALERA (Ulivo), relatore	2, 3, 7 e passim	
LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive	Pag. 3, 8, 11	
STIFFONI (LNP)	3, 7, 8 e passim	
STEFANI (LNP)	5	
ADDUCE (Ulivo)	5	
PROCACCI (Ulivo)	5, 11	
GRILLO (FI)	5	
BUTTI (AN)	5, 10	
MAZZARELLO (Ulivo), relatore	7	
BARBATO (Misto-Pop-Udeur)	10, 12	
SANTINI (DCA-PRI-MPA)	13	
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com)	15	
MARCONI (UDC)	21	
Verifiche del numero legale	3, 9	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9	
SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA		
PRESIDENTE	24	
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 229:		
CAPELLI (RC-SE)	24	
BUTTI (AN)	27	
GRILLO (FI)	28	
FONTANA (Ulivo)	30	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	31	
SULL'OPERATO DELLE FORZE DELL'ORDINE NEI CONFRONTI DI ESPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE		
PRESIDENTE	32, 33	
PARAVIA (AN)	32	
MANZIONE (Ulivo)	32	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONEPag. 33

Discussione del Doc. IV-bis, n. 1-bis:

PRESIDENTE	33, 37, 39 e <i>passim</i>
MANZIONE (<i>Ulivo</i>), relatore	34
CARLONI (<i>Ulivo</i>)	37
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	39, 40, 41

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione:

CALVI (<i>Ulivo</i>), relatore	42, 46, 47 e <i>passim</i>
PALMA (<i>FI</i>)	42, 43
MANZIONE (<i>Ulivo</i>)	44, 47, 48
MAGNOLFI, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione	48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1269:

Ordini del giorno	51
Articolo 1 ed emendamenti	59

DISEGNO DI LEGGE N. 1270:

Articoli 1, 2, 3 e 4	Pag. 78
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	80
Articolo 5	80

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 81

CONGEDI E MISSIONI 92

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	92
---------------------------	----

REGIONI

Trasmissione di relazioni	92
---------------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio	49
Interrogazioni	93
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	95
Da svolgere in Commissione	106

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 3 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'istituzione del «Giorno della memoria»

dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro e prima ricorrenza del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito con legge approvata in via definitiva alcuni giorni fa, invita l'Assemblea ad un momento di raccoglimento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa

a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(239) MAZZARELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1269

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 maggio i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.

SCALERA, *relatore*. Unitamente al senatore Mazzarello rinuncia alla replica al fine di favorire ulteriori approfondimenti della materia in sede di esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. A tale ultimo riguardo esprime parere contrario sugli ordini del giorno dal G1 al G5, in quanto le questioni in essi sollevate sono riproposte in alcuni emendamenti, e parere favorevole sugli ordini del giorno G6 e G7.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

STIFFONI (*LNP*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1 e chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05.

Con distinte votazioni, sono respinti gli ordini del giorno da G1 a G5.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G6 e G7, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

EUFEMI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1269, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, e degli emendamenti ad esso riferiti.

STEFANI (*LNP*). Illustra l'emendamento 1.9, sostitutivo dell'articolo 1, con il quale, in particolare, oltre ad evitare il ricorso alla delega, si intende stabilire una diversa ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di trasmissione tenendo in considerazione anche le esigenze delle leghe dilettantistiche.

ADDUCE (*Ulivo*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

PROCACCI (*Ulivo*). Fa proprio l'emendamento 1.205, ritirato dal senatore Adduce, e lo trasforma nell'ordine del giorno G9 (*v. Allegato A*), che impegna il Governo a tutelare l'emittenza locale con particolare riguardo alle trasmissioni in differita.

GRILLO (*FI*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma, tranne l'emendamento 1.110, sul quale il Governo si è dimostrato sensibile. Sottoscrive l'emendamento 1.113.

BUTTI (*AN*). Illustra l'emendamento 1.113, volto a garantire una più equa ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti di trasmissione, soprattutto per quanto attiene alla quota di mutualità, al fine di favorire i settori dilettantistici e le discipline sportive diverse dal calcio, le quali possono contribuire alla promozione dell'immagine del mondo dello sport, danneggiata dai recenti scandali che lo hanno investito. In Commissione il Gruppo di Alleanza nazionale ha promosso utili audizioni che hanno consentito di acquisire maggiore consapevolezza in merito ai temi relativi all'emittenza locale e alle piattaforme emergenti, riscontrando l'apprezzabile disponibilità dei relatori e del sottosegretario Lolli. Annuncia l'intenzione di proporre una riformulazione dell'emendamento.

MAZZARELLO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.113. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.108, 1.64, 1.111, 1.650, 1.13 e 1.117. Chiede al presentatore di trasformare l'emendamento 1.110 in ordine del giorno, sul quale esprime parere favorevole. È contrario ai restanti emendamenti.

SCALERA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G9 e invita l'Assemblea ad approvare gli emendamenti dei relatori 1.500 e 1.600 (*v. Allegato A*).

STIFFONI (*LNP*). Sottoscrive l'emendamento 1.113. Ritira l'emendamento 1.19, che prevede una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di impianti sportivi, e lo trasforma nell'ordine del

giorno G11. (*v. Allegato A*). Sottolinea che l'emendamento 1.20, sul quale è stato espresso parere contrario, ricalca l'ordine del giorno G7 accolto dal Governo.

SCALERA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G11 e invita al ritiro dell'emendamento 1.20.

PRESIDENTE. Avverte che tutti gli emendamenti presentati dal senatore Caforio sono stati ritirati.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Condivide il parere dei relatori ed accoglie gli ulteriori ordini del giorno.

Il Senato approva l'emendamento 1.600. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), è respinto l'emendamento 1.17.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Stiffoni, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.14. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,49.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Il Senato respinge l'emendamento 1.14.

GRILLO (*FI*). Trasforma l'emendamento 1.110 nell'ordine del giorno G10. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9, G10 e G11 non vengono posti in votazione.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Ritira gli emendamenti 1.64 e 1.650.

BUTTI (*AN*). Presenta il testo 2 dell'emendamento 1.113. (*v. Allegato A*).

SCALERA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 1.113 (testo 2). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.18, 1.13, 1.21, 1.12, 1.500 e 1.20.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Dichiaro voto favorevole al disegno di legge, che attraverso la vendita centralizzata dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi persegue due obiettivi: garantire l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive e realizzare un sistema di misure idonee ad assicurare la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione. Sottolineata la rilevanza di una dinamica concorrenziale per la raccolta della pubblicità, ricorda che alcuni emendamenti approvati in Commissione hanno consentito di migliorare il testo con riferimento all'eliminazione del vincolo di vendita dei diritti di trasmissione per singole piattaforme e allo sviluppo delle cosiddette piattaforme emergenti nella trasmissione di eventi sportivi non calcistici.

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Criticando l'utilizzo dello strumento della delega legislativa per affrontare una materia di notevole importanza, auspica una discussione più ampia sui temi che, nel disegno di legge in oggetto, vengono solo accennati ma non approfonditi. Come asserito dal parere espresso dalla 10ª Commissione, le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione di tutte le piattaforme televisive, per evitare dannose distorsioni del mercato e per salvaguardare i diritti delle emittenti locali: proprio da tale ultima esigenza discende l'inopportunità della disposizione che mira a vietare le sublicenze. Appare invece opportuno prevedere e disciplinare, nell'esercizio della delega, forme di mutualità tra le diverse discipline sportive a sostegno dello sport di base e dilettantistico (stante la valenza sociale dell'attività sportiva affermata anche dal Consiglio europeo di Nizza) e regolare in maniera dettagliata e puntuale il diritto di cronaca, al momento affidato a consuetudini e ad accordi tra gli operatori dell'informazione. (*Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA*).

PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*). La crisi morale che ha investito il mondo del calcio è figlia di quella visione mercantile dello sport (alimentata dal modello deterioro della contrattazione individuale dei diritti di trasmissione) che il presente disegno di legge mira a superare, riaffermandone invece la valenza sociale. Ne è un esempio pregnante la volontà di utilizzare parte della quota destinata alla mutualità generale del sistema per favorire l'impiantistica sportiva e per finanziare progetti sociali legati allo sport, nell'ambito della scuola e dell'università. Il provvedimento non aiuterà soltanto il mondo del calcio (inserendosi virtuosamente nel processo riformatore di cui è testimonianza il decreto-legge contro la violenza negli stadi), ma apporterà i suoi positivi effetti anche alle altre discipline sportive, che potranno giovare di una maggiore visibilità grazie alla trasmissione sulle diverse piattaforme. Esso favorirà, nel

contempo, la creazione di un mercato delle telecomunicazioni dinamico, concorrenziale e aperto, evitando che gli operatori dei media più tradizionali, come la televisione in chiaro, si avvantaggino della loro posizione dominante a danno degli operatori dei nuovi mezzi di comunicazione. Respingendo infine le critiche sull'utilizzo dello strumento della delega legislativa, che appare anzi dotato della necessaria flessibilità per affrontare una materia in continuo aggiornamento, dichiara il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo. Congratulazioni*).

STIFFONI (*LNP*). Annuncia il voto contrario del Gruppo, in quanto pur essendo condivisibili le ragioni che hanno condotto ad un intervento in materia, è criticabile l'utilizzo della delega legislativa ed inoltre appare censurabile il fatto che il provvedimento non disponga una precisa ripartizione dei proventi, né preveda la destinazione di una quota fissa di risorse alla crescita del movimento sportivo di base. Non sono state recepite le proposte migliorative della Lega Nord, in particolare gli emendamenti tesi a favorire l'attività sportiva giovanile, ad esempio tenendo in considerazione per la ripartizione delle risorse tra i *club* il criterio della valorizzazione dei giovani atleti italiani cresciuti nei vivai; allo stesso modo è stata ignorata l'esigenza, che il Gruppo ritiene imprescindibile, di quantificare al 10 per cento la quota di risorse da destinare alla mutualità generale del sistema. Anche alla luce dell'importanza strategica che per il mercato televisivo riveste la trasmissione degli eventi sportivi, in particolare calcistici, il presente disegno di legge non sembra apportare i necessari correttivi per rendere più concorrenziale la struttura del mercato stesso, evitare il consolidamento di posizioni dominanti e garantire, attraverso procedure di gara che vedano la partecipazione di un numero ampio di concorrenti, adeguati ricavi al movimento sportivo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MARCONI (*UDC*). Con senso di responsabilità rispetto alla crisi che attraversa il mondo dello sport, per le note vicende di calciopoli e per la violenza che ha macchiato alcuni eventi sportivi, il Parlamento si accinge a varare una legge equilibrata che responsabilizza gli attori dello sport favorendo comportamenti più virtuosi. Nel corso nell'*iter* parlamentare l'UDC ha partecipato in modo costruttivo al miglioramento del testo ed è per tali motivi che voterà a favore del disegno di legge. In particolare, in sede di Commissioni riunite è stata introdotta una modifica in materia di disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di trasmissione che elimina il pericolo di favorire posizioni dominanti, tiene conto del mutamento delle tecnologie nel settore delle comunicazioni e assicura procedure di vigilanza da parte delle Autorità preposte alle comunicazioni e alla concorrenza. Altrettanto significativo è il principio della mutualità, attraverso il quale oltre ad assicurare l'equa distribuzione della parte prevalente delle risorse si valorizzano il settore giovanile e alcune categorie inferiori e si destinano investimenti alla sicurezza degli impianti. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

**Saluto ad una delegazione della
Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova**

PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell'Assemblea alla delegazione della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, presente nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239

Presidenza del vice presidente CAPRILI

CAPELLI (*RC-SE*). In un'epoca caratterizzata dalla prevalenza di logiche utilitaristiche e di profitto nel mondo dello sport, nonché minata dagli episodi di violenza che hanno accompagnato le manifestazioni sportive, la delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva contribuisce ad un'inversione di tendenza per restituire lo sport alla sua peculiarità, evidenziata nella Dichiarazione di Nizza, di attività umana fondata su valori sociali ed educativi. Nell'obiettivo di rimuovere le cause della crisi, tra cui lo squilibrio economico tra le squadre del campionato, si introduce un sistema di vendita in forma centralizzata dei diritti di trasmissione con conseguente distribuzione delle risorse secondo principi mutualistici e solidaristici. In tal modo si restituisce valore ad una gamma più ampia di eventi sportivi, si assicura un'equa ripartizione delle risorse che tiene conto del bacino di utenza e dei risultati della squadra, si valorizza lo sport giovanile e di alcune categorie inferiori. Inoltre, il provvedimento garantisce pari opportunità agli operatori della comunicazione nonché una concorrenza leale che tiene conto delle evoluzioni tecnologiche ma anche della necessità di colmare le posizioni di svantaggio. Dichiaro quindi il voto favorevole della sua parte politica. (*Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Mazzarello e Scalera*).

BUTTI (*AN*). Alleanza nazionale esprime riconoscimento per il lavoro svolto dal Senato che ha consentito di migliorare un testo lacunoso e carente, per responsabilità imputabili alla rigidità manifestata in sede di prima lettura alla Camera dal ministro Melandri. Ciononostante si asterrà nella votazione finale, per stigmatizzare la scelta operata ancora una volta dal Governo a favore della delega, che ha impedito di varare un testo più coraggioso e che preclude al Parlamento la possibilità di un ulteriore confronto sulle problematiche inerenti lo sport, con particolare riguardo alla funzione educativa ad esso sottesa nonché alle difficoltà eco-

nomiche di molte federazioni e del CONI. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

GRILLO (*FI*). Forza Italia riconosce il lavoro costruttivo svolto in Commissione nonché la sensibilità dimostrata dai rappresentanti del Governo con l'accoglimento di alcune proposte, tra cui quella volta ad evitare una eccessiva rigidità in materia di contrattazione collettiva dei diritti di trasmissione. A tale ultimo riguardo permangono però alcune perplessità per i rischi di discrepanza rispetto alla legislazione comunitaria così come non appaiono sufficientemente chiare le modalità di esplicazione del principio di mutualità. E' motivo invece di apprezzamento l'accoglimento di alcune modifiche proposte dalla sua parte politica che escludono il verificarsi di situazioni di monopolio, con particolare riguardo alle trasmissioni via satellite, e che attenuano il divieto di sublicenza tra le diverse piattaforme. In tal modo si assicura un regime di maggior concorrenza, che favorisce gli interessi degli appassionati del calcio nell'accesso alle trasmissioni delle manifestazioni sportive. Per tale complesso di motivi Forza Italia si asterrà. (*Applausi del senatore Mazzarello*).

FONTANA (*Ulivo*). Il disegno di legge in oggetto circoscrive correttamente i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo e si è reso necessario per correggere le degenerazioni e la perdita di credibilità determinatesi in seguito ad una spregiudicata ricerca del profitto nell'ambiente sportivo. L'imponente dimensione economica raggiunta dal calcio, legata principalmente al mercato dei diritti televisivi, ha richiesto la determinazione di regole innovative e trasparenti, quali la vendita centralizzata dei diritti televisivi, finalizzate al riequilibrio competitivo tra le società sportive e alla creazione di effettivi spazi di concorrenza tra tutte le piattaforme, nonché al riconoscimento dell'importanza della mutualità; al riguardo è opportuno ricordare che analogo sistema è previsto in Francia, Germania e Gran Bretagna. È infine apprezzabile l'ampia intesa raggiunta dalle forze politiche su tali questioni, che in futuro meriteranno ulteriori approfondimenti. (*Applausi dal Gruppo Ulivo. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1269, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 239.

Sull'operato delle forze dell'ordine nei confronti di esponenti dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore

PARAVIA (*AN*). Denuncia l'aggressione perpetrata dalle forze dell'ordine nei confronti di cittadini ed esponenti dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore in occasione della requisizione, per ordine del commissario straordinario Bertolaso, del depuratore sito in quel Comune e non ancora collaudato, allo scopo di sversarvi il contenuto di numerosi camion di percolato. Tale atteggiamento delle forze dell'ordine sembra inoltre riconducibile all'ostilità nei confronti dell'amministrazione comunale di centrodestra. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MANZIONE (*Ulivo*). Pur riconoscendo l'opportunità che il Governo, sollecitato anche tramite un'eventuale azione di sindacato ispettivo, riferisca su quanto accaduto a Nocera Superiore, non appare condivisibile l'interpretazione della vicenda fornita dal senatore Paravia, in particolare per quanto riguarda la connessione con l'appartenenza politica degli amministratori comunali.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 1-bis) Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella sua qualità di ministro delle attività produttive pro tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancellata, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea)

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, per il reato di abuso di ufficio nei confronti del professor Marzano nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché degli altri coindagati, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

MANZIONE, *relatore*. Ad integrazione della relazione scritta, segnala che il Collegio per i reati ministeriali ha reiterato la richiesta di autorizzazione a procedere, nei confronti del professor Marzano in qualità di ministro delle attività produttive e di altri indagati, per abuso di ufficio nella nomina degli amministratori giudiziali del gruppo ELDO, i cui atti il Senato aveva deciso di restituire all'autorità giudiziaria, in quanto privi di informazioni sufficienti a valutare la sussistenza delle circostanze esimenti previste dalla Costituzione. La nuova relazione trasmessa dal Collegio, pur

non presentando ulteriori elementi istruttori, contraddice la precedente nella quale si affermava la mancanza di prove concrete, dal momento che in essa si dichiara la presenza di inconfutabili dati fondanti la prospettata ipotesi accusatoria. L'analisi degli elementi disponibili ha dimostrato che il comportamento del Ministro *pro tempore*, basato non sulla discrezionalità ma su precise competenze, fu efficace e finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico, (cioè la tutela delle potenzialità del sistema produttivo e dei livelli occupazionali) mentre si esclude la possibilità che le nomine siano state condizionate dall'intervento dei privati. Di fronte a tale evidenza e in considerazione dell'assenza di leale collaborazione tra istituzioni manifestata dal Collegio con l'indisponibilità a prestare la dovuta collaborazione, la Giunta propone di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Marzano e degli altri coindagati. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Pastore*).

CARLONI (*Ulivo*). Annunciando il proprio voto favorevole alla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Marzano e degli altri coindagati, ritiene non condivisibile il comportamento del Collegio per i reati ministeriali, che ha individuato nell'azione degli indagati un atteggiamento dettato da criteri di favore e non di imparzialità, senza però addurre sufficienti elementi comprovanti tali affermazioni. Le dichiarazioni rese dal ministro Marzano alla Giunta sono risultate convincenti, in particolare per quanto riguarda la genuinità del suo orientamento verso finalità di interesse pubblico. Inoltre, lo stesso professor Marzano ha più volte lamentato la mancanza di una precisa regolamentazione a garanzia dell'esercizio delle prerogative ministeriali, in merito alla quale si raccomanda un tempestivo intervento correttivo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8-*bis*, del Regolamento, il risultato delle votazioni non sarà proclamato immediatamente perché i senatori che non vi abbiano partecipato potranno dichiarare il proprio voto ai senatori Segretari fino al termine della seduta antimeridiana e nel corso di quella pomeridiana fino alle ore 17. Ricorda che sulla base del Regolamento l'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna delle proposte di diniego dell'autorizzazione a procedere, che si intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Indice quindi distinte votazioni nominali elettroniche sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano nella qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché di Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancellata, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano.

Rinvia il seguito della discussione del Documento in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:**(1270) *Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione***

PRESIDENTE. Poiché il senatore Calvi si rimette alla relazione scritta, non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire, procede alla lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, nonché dell'emendamento 4.0.100.

PALMA (*FI*). Illustra l'emendamento 4.0.100 che mira a rendere inutilizzabili nel procedimento disciplinare le intercettazioni telefoniche non vagliate dal giudice per le indagini preliminari e destinate quindi a rimanere segrete nel procedimento penale. La proposta, avanzata anche alla luce degli abusi commessi in tempi recenti, intende rendere effettive le garanzie previste dall'ordinamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MANZIONE (*Ulivo*). Sottoscrive l'emendamento 4.0.100 che, impedendo l'utilizzo nell'ambito del procedimento disciplinare di intercettazione acquisite non correttamente ai fini del procedimento penale, costituisce un'indispensabile tutela dei diritti del cittadino, anche sotto il profilo della *privacy*. Manifesta inoltre perplessità sull'articolo 3 in base al quale il termine entro cui deve concludersi il procedimento disciplinare decorre, anziché dalla data della comunicazione dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, dalla data di ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento stesso.

CALVI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.0.100, diversamente il parere è contrario. Pur comprendendo le ragioni della proposta, sottolinea che la diversa finalità del procedimento penale e del procedimento amministrativo giustifica la previsione di differenti garanzie. L'emendamento potrà essere esaminato più opportunamente nell'ambito della normativa complessiva sulle intercettazioni, approvata dalla Camera e di cui la Commissione giustizia del Senato non ha ancora iniziato l'esame, con la quale al momento confligge, in quanto fa riferimento al comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale di cui quel disegno di legge prevede l'abrogazione.

MAGNOLFI, *sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*. Condivide il parere del relatore, ponendo l'accento sulla scarsa attinenza dell'emendamento all'oggetto del disegno di legge, che disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare al fine di evitare che il patteggiamento della pena possa

determinare inaccettabili benefici indiretti sul rapporto di lavoro con l'amministrazione, pregiudicando l'esercizio dell'azione disciplinare.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,59.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

EUFEMI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 3 maggio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Sull'istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, con la legge del 4 maggio 2007, n. 56, è stato istituito il «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

L'articolo 1 recita: «La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice».

Ci fermiamo a riflettere per la prima volta dopo l'approvazione di questa legge; pertanto, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di tutti i terrorismi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(239) MAZZARELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1269

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1269, già approvato dalla Camera dei deputati, e 239.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 maggio i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalera.

SCALERA, *relatore*. Signor Presidente, intendo sottolineare come all'interno della discussione generale si sia registrato esclusivamente l'intervento della senatrice Pellegatta. Questo tipo di impostazione porta la logica del dibattito a intrecciarsi con gli ordini del giorno e con gli emendamenti.

In questo senso, d'accordo con il senatore Mazzarello, rinunciamo alla replica favorendo il percorso più logico dell'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti proprio per approfondire termini e modi della nostra replica.

PRESIDENTE. Senatore Scalera, desideriamo chiarire un solo punto. Noi dobbiamo avere, e ora daremo la parola anche al rappresentante del Governo, il parere sugli ordini del giorno, che si intendono illustrati. Oppure, in questa situazione, i relatori daranno il parere volta per volta?

Io le darei la parola per l'espressione dei pareri. Poi, arrivati alla discussione, naturalmente, terremo conto delle condizioni dell'affrettata discussione generale. Queste, infatti, sono le regole.

SCALERA, *relatore*. Esprimiamo parere negativo sugli ordini del giorno G1, G2, G3, G4 e G5 e favorevole sugli ordini del giorno G6 e G7.

In questo contesto, mi preme sottolineare ancora che il parere contrario sugli ordini del giorno dal G1 al G5 è motivato dal fatto che questi sono assorbiti da una serie di emendamenti e, in qualche caso, da altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Lolli.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G1, sul quale i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Senatore Stiffoni, insiste per la votazione?

STIFFONI (*LNP*). Insisto e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G5, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6 e G7 non verranno posti in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

EUFEMI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 3, lettera *l*), che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dovrebbe essere così riformulata:

«*l*) applicazione dei criteri di cui alla lettera *i*) anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;».

Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti.

«La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1269, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 1.9. Il nostro è un emendamento sostitutivo ad una proposta compiuta sulla titolarità dei diritti televisivi. Si prevede, con precisione, che tale titolarità faccia capo alle Leghe sportive, evitando, così, l'inadeguato strumento della delega legislativa; si prevede inoltre una ripartizione precisa dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi stessi.

Noi proponiamo che i proventi siano così divisi: una quota pari al 40 per cento dei ricavi per assicurare un equilibrio competitivo; una quota pari al 20 per cento alle società in base ai risultati sportivi conseguiti; una quota pari al 20 per cento alle società in base al rispettivo bacino di utenza; una quota pari al 10 per cento alle società in base all'investimento nei vivai e un'altra quota pari al 10 per cento alla Lega nazionale dilettanti a favore dello sport dilettantistico. Mi pare che invece l'articolo 1, come formulato, non tenga in nessun conto la Lega dilettanti.

ADDUCE (*Ulivo*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.200, come tutti gli altri a mia firma.

PROCACCI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*Ulivo*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.205, ritirato dal senatore Adduce, e lo trasformo in un ordine del giorno.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, annuncio l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti presentati e sottoscrivo l'emendamento 1.113, il cui primo firmatario è il senatore Butti. Mantengo il solo emendamento 1.110, che va nel senso di una discussione e di un approfondimento fatto nelle Commissioni riunite che, peraltro, aveva trovato il Governo molto sensibile attorno alla problematica in esso trattata.

BUTTI (*AN*). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.113. Come ben sanno Governo e relatori, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo sostenuto nelle Commissioni riunite alcuni temi, presentando emendamenti poi elaborati, metabolizzati e fatti propri anche dai relatori. Ne siamo soddisfatti e siamo poco attenti alle questioni di primogenitura, proprio perché abbiamo ben lavorato insieme.

Vorrei ricordare, tra i vari temi trattati, quello dell'emittenza locale, non solo per quanto riguarda il diritto di cronaca (mentre discutevamo nelle Commissioni riunite, qualche settimana fa, il diritto di cronaca dell'emittenza locale veniva leso in occasione della partita della Nazionale di calcio a Bari), ma anche per la possibilità di acquistare dai *broadcaster* più importanti i diritti delle partite che gli stessi non intendono programmare in palinsesto.

Sulla questione delle piattaforme, abbiamo aperto gli occhi a molti colleghi, non solo chiedendo una serie di audizioni importanti (che, come abbiamo sentito anche dai senatori Scalera e Mazzarello, che ringrazio, sono risultate determinanti per migliorare il testo), ma anche presentando una serie di emendamenti e di ordini del giorno circostanziati, volti a migliorare il prodotto legislativo e renderlo più giusto, più equo e più attento alle piattaforme emergenti.

L'emendamento 1.113 è l'unico che, a nome di Alleanza Nazionale, abbiamo riproposto in Aula. Siamo infatti convinti che questa sarà, molto probabilmente, per il Parlamento l'unica occasione in questa legislatura per parlare compiutamente di sport, quindi non vogliamo gettare alle ortiche la possibilità di aiutare non solo i settori dilettantistici del calcio e i vivai, per tutti i motivi addotti durante la discussione nelle Commissioni riunite, ma tutte le discipline sportive, anche quelle diverse dal calcio, che a volte sono più nobili del calcio stesso e che, senza aiuti, rischiano la morte per asfissia. Mi riferisco, in particolare, a discipline come il rugby, salito recentemente alla ribalta della cronaca per la strabiliante *performance* al «Trofeo delle Sei Nazioni», o come la scherma, il canottaggio, il nuoto, la ginnastica, l'atletica: tutte discipline che hanno fatto grande lo sport italiano.

L'emendamento 1.113 estende il concetto di mutualità non solo alle infrastrutture sportive e alla sicurezza degli impianti, ma soprattutto a progetti a sostegno di altre discipline sportive. Sono convinto che il calcio professionistico, travolto dalla vicenda delle scommesse, dallo scandalo delle partite truccate, dalla corruzione dilagante, abbia necessità di promuovere diversamente la propria immagine di sport forte, pulito, solidale, aiutando le discipline sportive meno visibili, ma non per questo meno praticate. Il calcio deve promuovere una sorta di mecenatismo verso le discipline più povere.

Vorrei ringraziare a tale proposito il sottosegretario Lolli e i colleghi Mazzarello e Scalera per la sensibilità con cui hanno ascoltato le nostre argomentazioni, giungendo a condividerle ed esprimendo parere favorevole sia sull'ordine del giorno G6 che su questo emendamento.

Con l'emendamento 1.113 recheremo un grande beneficio allo sport dilettantistico e apriremo un nuovo rapporto tra un calcio professionistico più attento agli scopi sociali dello sport, più incline alla solidarietà e più onesto sui veri valori dello sport e tutte le altre discipline sportive, più povere economicamente, ma straordinarie per capacità educativa e formativa, non solo delle giovani generazioni.

Mi riservo di sottoporre più avanti ai relatori e al Governo una riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZARELLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.17, 1.14, 1.19, 1.18, 1.13, 1.21, 1.12, 1.20.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.113.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.108, 1.64, 1.111, 1.650, 1.117.

Infine, chiedo al presentatore di trasformare l'emendamento 1.110 in ordine del giorno, sul quale il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.205 è stato fatto proprio dal senatore Procacci e trasformato in un ordine del giorno. Invito i relatori a pronunziarsi anche su tale ordine del giorno.

SCALERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, perché questo ordine del giorno raccoglie una serie di temi collegati al dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite.

Vorrei inoltre dare per illustrato l'emendamento 1.500, presentato dai relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.600, al comma 2, lettera *c*), in riferimento alla sostituzione delle parole «nell'alveo» con quelle «nell'ambito», sottolineo come, a nostro avviso, questa correzione, estremamente limitata, serva soprattutto a meglio specificare il senso della proposta.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, innanzitutto, insieme al collega Stefani vorrei aggiungere la firma all'emendamento 1.113, il cui primo firmatario è il collega Butti.

In secondo luogo, ritiriamo l'emendamento 1.19, trasformandolo in un ordine del giorno. Con tale emendamento si chiede «una procedura trasparente e non discriminatoria» per consentire alle società di realizzare nuovi impianti sportivi «nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani».

Infine vorrei fare una notazione. I relatori e il Governo hanno espresso parere negativo sull'emendamento 1.20. Faccio presente che esso ricalca testualmente l'impegno contenuto nell'ordine del giorno G7, accolto dal Governo.

SCALERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'ipotesi del collega Stefani circa un ordine del giorno che possa affrontare il tema affrontato nell'emendamento 1.19.

Quanto all'emendamento 1.20, a nostro avviso, essendo già contenuto all'interno di un ordine del giorno accolto dal Governo, potremmo chiederne il ritiro.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti presentati dal senatore Caforio sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.100 e 1.200 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.101, 1.201, 1.202, 1.102, 1.103, 1.203 e 1.104 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

STIFFONI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.105, 1.204, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Verifica del numero legale

STIFFONI (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,49).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.110 è stato trasformato dal presentatore, senatore Grillo, nell'ordine del giorno G10. Il relatore conferma il parere favorevole?

SCALERA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10 non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Barbato se aderisce all'invito di ritirare l'emendamento 1.64.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.111 e 1.112 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.19 è stato trasformato nell'ordine del giorno G11. Conferma il parere favorevole, relatore Scalera?

SCALERA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11 non verrà posto in votazione.

Senatore Barbato, aderisce all'invito di ritirare l'emendamento 1.650?

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

BUTTI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (*AN*). Presidente, come ho accennato nel mio precedente intervento, qualora il Governo e i relatori fossero d'accordo riformulerei questo emendamento. Più precisamente, alla terzultima riga, dopo le parole «a sostegno di altre discipline sportive», aggiungerei le altre: «diverse da quella calcistica».

Inoltre, nella frase «a sostegno di altre discipline sportive», sopprimerei la parola «altre».

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento così come riformulato.

SCALERA, *relatore*. Esprimo un parere favorevole sulla proposta del senatore Butti, anche perché non muta l'impianto dell'emendamento 1.113 in esame.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dal senatore Butti e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.18, 1.13, 1.21, 1.12, 1.500 e 1.20.

Ricordo che gli emendamenti 1.114, 1.115 e 1.117 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.205 è stato ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Procacci e quindi trasformato nell'ordine del giorno G9.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

SCALERA, *relatore*. Ribadisco quanto detto precedentemente, insieme al collega Mazzarello, circa il parere favorevole sull'ordine del giorno con cui il collega Procacci si ricollega all'emendamento presentato dal senatore Adduce.

Sottolineo in particolare che, nel testo di questo ordine del giorno, scompare completamente il riferimento al comma 3, lettera o), presente nell'emendamento del collega Adduce.

LOLLI, *sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PROCACCI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei precisare che l'ordine del giorno G9 era stato già accolto, in sede referente, dalle Commissioni 7ª e 8ª e per un disguido non è stato trasmesso all'Aula. Esso riguarda, in modo particolare, l'utenza locale e i soggetti televisivi locali.

Con tale ordine del giorno si impegna il Governo ad intervenire, in sede applicativa (trattandosi di legge delega), con ulteriori e specifici correttivi, al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali, in modo specifico per quanto attiene alla modalità delle trasmissioni in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali, e della fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge delega al nostro esame tocca un tema quanto mai attuale: si tratta del raccordo fra produzione di contenuti relativi ad eventi sportivi e loro diffusione con strumenti di comunicazione elettronica. Si pensi, solo per citare un esempio eloquente, alle partite di calcio trasmesse via cavo o via cellulare.

Il testo di legge di cui oggi stiamo discutendo contiene proprio principi e criteri direttivi per una nuova disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, alla comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in TV e sulle altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi inerenti ai campionati professionistici.

La delega intende perseguire due obiettivi fondamentali: garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive tramite la fondamentale previsione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi; realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

È bene, dunque, creare norme che perseguano i sopramenzionati obiettivi considerando che, in special modo, gli eventi calcistici costituiscono per gli operatori delle telecomunicazioni un'insostituibile fonte di ricavi. I suddetti eventi sono infatti fattori determinanti ai fini delle dinamiche concorrenziali, ad esempio, nel mercato della raccolta pubblicitaria.

Da questo punto di vista, è fondamentale la previsione di una commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, con l'esplicita previsione del divieto (divieto importante, contenuto in una mia proposta emendativa assorbita da quella del collega Brutti e approvata nelle Commissioni riunite) di discriminazione tra le piattaforme distributive. Allo stesso scopo concorre la previsione del divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e del divieto di sublicenziare i diritti acquisiti.

È da sottolineare, a proposito del primo dei suddetti divieti, l'importante impegno del Governo, contenuto nell'ordine del giorno G11, accolto dalle Commissioni riunite, di intervenire in sede applicativa prevedendo non solo che gli operatori di comunicazione partecipanti all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi siano in possesso del titolo abilitativo, ma che effettivamente lo esercitino. Gli eventi calcistici e di altri sport (quali la pallacanestro, il ciclismo, il motociclismo, il pugilato, il golf) possono essere sicuramente considerati mezzi di forte impatto per lo sviluppo e

l'affermazione delle cosiddette piattaforme emergenti (digitale satellitare, digitale terrestre, cavo, UMTS, Internet o banda larga, analogico terrestre in chiaro).

Non a caso, infatti, una speciale disciplina dovrà essere emanata proprio per le piattaforme emergenti, così come previsto dal criterio contenuto alla lettera *g* del comma 3. Tale lettera è stata opportunamente modificata, con l'accoglimento nelle Commissioni riunite di parte di un emendamento a mia firma, sostenuto anche da altri colleghi. La suddetta modifica all'originario testo consiste nell'introduzione della previsione esplicita di misure di sostegno della concorrenza da introdurre nei decreti delegati.

Concludendo, annuncio, a nome dei Popolari-Udeur, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito, in qualità di estensore del parere della 10ª Commissione desidero svolgere alcune considerazioni.

L'istituto della delega su una materia così vitale per il mondo dell'informazione non è accettabile né condivisibile. Quindi, espressa tutta la contrarietà al ricorso a questo istituto per trattare un tema così delicato, mi auguro che il Governo metta quanto prima in programma una discussione più ampia e articolata, che approfondisca gli aspetti qui semplicemente enunciati. Non possiamo lasciare al disegno di legge in esame la gestione di una materia che, tra l'altro, è in continua evoluzione anche per il moltiplicarsi delle società sportive, degli eventi sportivi, delle emittenti televisive, quindi degli attori di questa scena.

Mi sembra utile ricordare i principi del parere espresso, che si apre proprio con il rifiuto della delega come strumento per risolvere questi problemi, ma con qualche commento favorevole su taluni aspetti che il disegno di legge propone: per esempio, riguardo le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata, che dovranno garantire forme di partecipazione di tutte le piattaforme sia per evitare distorsioni sempre dannose del mercato, sia soprattutto per garantire i diritti delle emittenti locali – la parte più debole su questo mercato – affinché possano competere con pari opportunità con le emittenti più forti nella distribuzione degli eventi sportivi.

C'è ancora l'esigenza di tutelare maggiormente soprattutto le emittenti locali laddove le grandi emittenti non manifestino interesse a gestire l'evento sportivo. In questo senso, mi sembra inopportuna la misura di vietare le sublicenze, vale a dire la possibilità, a fronte del disinteresse dell'emittente che ha la titolarità dell'evento, di cedere la possibilità di rappresentarlo ad emittenti locali, che viceversa hanno tutto l'interesse a

farlo. Eviteremmo in questo modo anche il pericolo di fastidiose discriminazioni nei confronti di organizzatori di eventi sportivi, i quali, dichiarati non interessanti dalle grandi emittenti, non avrebbero un'adeguata copertura televisiva.

C'è poi un importante aspetto nella distribuzione delle risorse: non bisogna dimenticare l'esigenza di garantire una certa mutualità tra le diverse discipline sportive per fare in modo che le più ricche, le più forti, e così anche le società, sostengano lo sport di base, lo sport dilettantistico, vale a dire quelle forme di attività sportiva diretta dei cittadini che altrimenti non avrebbero supporto.

La nota che correda il parere della 10ª Commissione si chiude con un accenno al diritto di cronaca, una formalità che si è inserita negli ultimissimi anni, da quando il monopolio della RAI è stato attaccato e intaccato in taluni settori dall'attività delle emittenti private. In ogni caso, il diritto di cronaca è più una lieta e felice utopia che un diritto inteso in senso stretto, in quanto, in mancanza di una normativa chiara, cogente, precisa che ne stabilisca le modalità di attuazione, viene praticato, difeso ed esercitato direttamente dagli addetti ai lavori, quindi dai giornalisti televisivi. È un po' un *gentlemen agreement* che interviene di volta in volta quando si stabilisce che un evento attribuito o «vinto» sul mercato – per usare un gergo più chiaro – da una emittente possa comunque essere aperto, solo per tre minuti, per diritto di cronaca a tutte le emittenti che ne avanzino richiesta. Mi sembra si tratti di un diritto talmente legittimo e irrinunciabile che credo debba essere regolamentato in maniera chiara e precisa dal Governo.

Desidero inoltre aggiungere qualche considerazione da affiancare al testo del parere tecnico per la 10ª Commissione. Che si tratti di una materia importante lo dice altresì il primo comma dell'articolo 1, laddove si parla di «trasparenza» e laddove si fa riferimento non soltanto all'attività televisiva, ma anche alle trasmissioni su tutte le reti di comunicazione elettronica. Quello al nostro esame, in sostanza, è un disegno di legge i cui contenuti si riferiscono ad un qualcosa che si sta sviluppando sempre più.

E che questo provvedimento sia importante per il Governo lo testimonia il coinvolgimento di ben cinque Ministri con le loro competenze: per le attività sportive, delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee. Ma vi è una valenza che va al di là dell'aspetto economico, finanziario e sportivo e che assume connotati decisamente sociali. Mi riferisco al comma 2, lettera *a*), laddove si riconosce il carattere sociale dell'attività sportiva, proprio perché anche a livello europeo il Trattato di Nizza definisce irrinunciabile come diritto naturale l'accesso dei cittadini alle attività sportive e alla fruizione delle rappresentazioni televisive.

Va ricordato che esiste una direttiva europea definita «televisione senza frontiere» che in questo senso stabilisce punti cardine molto importanti, laddove, ad esempio, rifiuta il ricorso a quella che veniva definita un tempo la criptazione per trasmissioni ritenute di interesse generale e so-

ziale. Penso in modo particolare ai grandi eventi del calcio, ai mondiali, alle partite delle nazionali, che in certi Paesi venivano criptate perché non esistevano contratti chiari.

Per quanto riguarda le sub-licenze, vi è una raccomandazione da rivolgere al Governo: esse costituirebbero un elemento di giustizia e di pacificazione per le emittenti private locali, anche le più piccole, laddove intervengano accordi preliminari – come sempre accade – tra gli organizzatori di eventi e chi vince il bando di concorso. Succede poi nel tempo che chi acquisisce il diritto scopra che non lo può esercitare, o per un interesse di carattere tecnico-giornalistico o magari per mancanza di risorse. In quel modo l'organizzatore dell'evento viene privato della possibilità di vedere la diffusione dell'evento attraverso le forme televisive. In questo caso, non sarebbe assolutamente scandaloso né contro le regole se l'emittente principale cedesse i suoi diritti a quell'emittente locale, anche piccola, che può garantire l'emissione. A mio avviso, sarebbe necessario prevedere anche un criterio attinente un livello minimo garantito di qualità della trasmissione, in quanto, se vi sono vincoli per l'acquisizione di un diritto, non si può poi svendere sul libero mercato a chiunque possa esercitarlo, magari senza avere la possibilità di portarlo avanti con livelli e *standard* di qualità.

Infine vorrei tornare sul tema del diritto di cronaca. In tale campo il Governo deve intervenire in maniera chiara, soprattutto di fronte al moltiplicarsi delle emittenti televisive. Ricordo con molta emozione quando – mi rivolgo al presidente, mio grande maestro Sergio Zavoli, che siede qui di fronte – nel 1993 per la prima volta alla RAI fu sottratto il Giro d'Italia con il primo storico «scippo» operato da Mediaset. Fu per tutti gli operatori della RAI, in quel momento, uno *shock* in quanto quel tipo di servizio era considerato una cosa di famiglia. In quel momento, scattò il difficile e delicato esercizio del diritto di cronaca. La RAI doveva dare ai suoi utenti, semplicemente, tre minuti al giorno.

Non ci si può affidare a un rimedio empirico e incerto come questo e lascio al Governo, in chiusura, la raccomandazione a gestire meglio e a delimitare il diritto di cronaca. (*Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA*).

PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, crediamo che l'approvazione della delega sia un passaggio importante per guardare con maggior speranza al futuro dello sport, e del calcio in particolare.

Durante i lavori relativi a questo provvedimento, diversi oratori nei loro interventi si sono interrogati sui motivi della crisi che vive il calcio nel nostro Paese, crisi innanzitutto morale, che è indipendente dai risultati sportivi. Non si può fare finta che gli eventi che dal maggio del 2006 si

sono succeduti e hanno portato al commissariamento della Federazione italiana giuoco calcio siano stati superati con una bacchetta magica. Certo, il ruolo del commissario è stato importante per imprimere una svolta nei costumi e nei comportamenti del panorama calcistico, tanto più di fronte al riesplodere della violenza, ma resta ancora molto da fare.

Ci riferiamo a questa situazione perché siamo convinti che questi siano anche gli effetti di un modello deterioro, che ha avuto nella concorrenza, non sportiva ma economica, introdotta con la contrattazione individuale dei diritti televisivi uno dei suoi motivi principali.

Il ritorno alla contrattazione collettiva è una buona strada per affermare un principio di fondo che, speriamo, indirizzi le nostre scelte future: l'autonomia del mondo sportivo non si ottiene senza una mutualità, senza forme di solidarietà, senza che ciascuno, per il suo ruolo, sia chiamato a chiare assunzioni di responsabilità. Se una società o una federazione travalica il principio di mutualità diventa allora complicato assicurare l'autonomia. Se il calcio, o qualunque altro sport professionistico, è solo mercato e profitto, è difficile esigere uno *status* diverso da quello garantito a tutte le altre imprese che operano nel Paese. È per questo che tanto noi quanto altri Gruppi di maggioranza e opposizione abbiamo sollecitato che una parte delle risorse andasse ad assicurare la sicurezza negli eventi sportivi: queste sono le assunzioni di responsabilità che, di fronte al fenomeno drammatico della violenza, ci aspettiamo e auspichiamo.

La destinazione di una quota della mutualità al fine di incentivare gli investimenti nell'impiantistica sportiva, oggi tema centrale nel progetto di riforma dello sport che il Governo sta intelligentemente portando avanti, e la destinazione di una quota ai fini di finanziare, attraverso fondazioni create *ad hoc* dalla Lega calcio, progetti sia nel sociale che nell'ambito della scuola e dell'università, sono segni chiari di una strategia seria e pensata.

Esistono caratteri precipui dell'attività sportiva che sono eminentemente sociali e non economici. Non si tratta di demonizzare il mercato, ma di porre a tema la questione di un giusto equilibrio tra effetti sociali dell'attività sportiva e conseguenze economiche, come posto chiaramente nella Dichiarazione di Nizza che il provvedimento richiama.

Anche per questo ci sembra che questo provvedimento inverta la tendenza, e speriamo che accompagni una vera e propria riforma del nostro mondo calcistico. L'etica richiamata dal neopresidente della FIGC Abete, in occasione del suo insediamento, è un buon auspicio, e questo primo provvedimento è uno strumento utile per garantire trasparenza allo sport. Forse le future candidature italiane ad eventi di portata internazionale si potranno giovare di un sistema più trasparente e meno subalterno alle sole logiche di mercato.

Questo provvedimento, allora, può essere un importante momento di svolta per il calcio, ma lo può essere anche per rilanciare le nuove tecnologie nel nostro Paese; è evidente come il calcio sia il contenuto trainante delle nuove potenzialità che ci sono offerte dallo sviluppo della tecnica: dal digitale terrestre ad Internet assistiamo ad un fiorire di nuove oppor-

tunità, anche imprenditoriali e occupazionali. Perché questa innovazione abbia seguito è necessario che gli operatori consolidati nei vecchi *media*, come la televisione analogica, non cerchino di sfruttare la propria posizione dominante, perché questo sarebbe un freno grave allo sviluppo complessivo del Paese.

Anche in questo caso credo che abbiamo svolto un buon lavoro, migliorando quella che era già una buona base di partenza. La scelta di garantire la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, l'obbligo di trasmissione, rimuovendo la possibilità che soggetti dominanti acquisissero i diritti per ritirarli dal mercato, l'opportunità delle vendite in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi equi tra le diverse piattaforme consentono di promuovere un mercato delle telecomunicazioni davvero concorrenziale e aperto.

Le vicende a cui abbiamo assistito relativamente al digitale terrestre e, prima ancora, ai servizi via satellite hanno dimostrato come sia proprio lo sport il contenuto che consente alle diverse piattaforme tecnologiche di decollare, e con questo provvedimento forse riusciremo a porre un primo tassello per liberalizzare un mercato, quello delle telecomunicazioni, che nel nostro Paese è attardato da un'organizzazione vecchia e in affanno, che ruota ancora intorno al duopolio televisivo.

Finalmente si riconosce chiaramente che i diritti di trasmissione sorgono *ab origine*, in capo agli allestitori dello spettacolo sportivo, cioè ai club e alla Lega calcio, in modo che il sistema dei diritti sia dotato di idonea protezione contro determinati fenomeni di natura illecita: ad esempio, contro quello della captazione illecita e della illecita immissione in rete delle immagini delle partite, fenomeno sempre più crescente (si veda, da ultimo, la causa intentata alcuni giorni fa dalla *Premier League* contro *YouTube*). Ma il tema del diritto d'autore e del diritto di cronaca necessiteranno di un lavoro puntuale del Governo, per trovare il giusto equilibrio tra la vendita del diritto e la disponibilità degli eventi come fattore sociale e identitario.

Per tutti questi motivi, laddove la legge delega, sulla base di un nostro emendamento recepito in Commissione, richiama l'«alveo della tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento ai diritti di trasmissione», si vuole far sì che il Governo, nel momento dell'attuazione, predisponga una disciplina specifica e concreta, che dia protezione e accessibilità ai diritti audiovisivi sportivi.

Se quindi lo sport può favorire la creazione di un mercato delle telecomunicazioni più libero, non bisogna però dimenticare il valore sociale della pratica sportiva. Le scelte di salvaguardia dell'emittenza locale, anche con una specifica disciplina per i diritti secondari, vanno proprio in questa direzione.

Le scelte contenute in questo provvedimento consentono quindi di ridare slancio al processo di riforma che sta investendo il mondo del calcio: insieme al decreto contro la violenza negli stadi, quello di oggi è un passaggio importante per riaffermare trasparenza e autonomia del pallone.

Restano aperti, rispetto alle sfide che ci eravamo dati, altri due importanti tasselli, cioè la valorizzazione dell'attività sportiva tra i giovani e nelle scuole e il grande tema della proprietà degli stadi in capo alle società sportive.

Proprio sui giovani occorre porre la massima attenzione: bene il provvedimento oggi all'esame, che mette l'accento sul problema degli investimenti sui vivai; bene il Ministero per le politiche giovanili e per le attività sportive, che in questi mesi ha posto in essere iniziative, anche a livello locale, come nel caso ultimo della Campania, che vede lo sport come sistema per la crescita e lo sviluppo del mondo giovanile; bene qualsiasi futura iniziativa parlamentare che, di concerto con le istituzioni sportive e nel rispetto della loro autonomia, possa risolvere i problemi connessi allo svolgimento delle attività sportive, non solo professionistiche, che vedono coinvolti soprattutto i ragazzi nella fase adolescenziale.

Siamo quindi ad un importante provvedimento complessivo sul calcio e sullo sport nel suo complesso. Non vorremmo, infatti, che la preminenza economica che il calcio ricopre mettesse in ombra il valore complessivo che questo intervento ha per tutto il sistema sportivo: non solo si risolve una questione ormai annosa, quella del calcio, ma si consegna al Governo la responsabilità di definire una normativa moderna, capace di promuovere la totalità degli eventi sportivi professionistici a squadre.

Cogliamo qui una grande opportunità per il rilancio di quegli sport che, se sono meno visibili nelle cronache, sono seguiti e praticati da migliaia di cittadini e rispetto ai quali la trasmissione sulle diverse piattaforme può essere una grandissima opportunità di visibilità e di rafforzamento.

Lo strumento della delega, aspramente criticato da alcuni, probabilmente in un contesto come questo si rivela il più efficace: da un lato, siamo di fronte a cambiamenti tecnologici estremamente rapidi e incisivi, e i decreti e le eventuali correzioni consentono di affrontare questa evoluzione con la necessaria flessibilità; dall'altro, la presenza di soggetti importanti non solo economicamente ma anche dal punto di vista sociale richiede, nei puntuali limiti disposti dalla delega, un'azione di coordinamento e concertazione che sia capace di rilanciare il sistema sportivo italiano.

Oggi quindi licenziamo un provvedimento che può consentire tre importanti risultati. Il primo è la grande opportunità per la moralizzazione del nostro calcio, e perché dopo le bufere degli ultimi mesi il gesto sportivo sul campo torni davvero protagonista, e non siano le intercettazioni e le corruzioni a riempire il dibattito nazionale. Il secondo è la promozione del complesso dello sport nazionale, con un ruolo non più marginale per i grandi eventi a squadre. Il terzo è la nascita di un sistema delle telecomunicazioni più aperto, dove la concorrenza non sia solo tra i soliti noti e l'innovazione non sia guardata con sospetto.

È con la convinzione che su questi obiettivi si possa riuscire ad ottenere risultati importanti che il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comu-

nisti Italiani sosterrà convintamente l'approvazione di questa proposta. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo. Congratulazioni*).

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che ci troviamo oggi ad esprimere è il voto su un provvedimento che costruirà un nuovo scenario nel settore radiotelevisivo e che purtroppo rischia di non cogliere nel segno e quindi di non raggiungere l'obiettivo sperato.

Anche la Lega Nord insegue l'equilibrio competitivo, condivide la necessità di un provvedimento che limiti il diritto soggettivo alla vendita dei diritti TV e reintroduca la contrattazione congiunta da parte della Lega professionisti, ma non può appoggiare un disegno di legge come quello oggi in esame in cui, utilizzando l'inadeguato strumento della delega legislativa, non sono specificati i diversi criteri di ripartizione dei proventi; non viene destinata una quota fissa alla crescita del movimento di base; non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sub-licenza.

Sono tutti aspetti fondamentali, che avrebbero dovuto indurre questo Governo ad affrontare l'esame del provvedimento con maggiore cautela, quella stessa cautela che aveva peraltro contraddistinto i vostri colleghi del 1999 quando, con un decreto-legge, era stata posta l'attenzione su un settore allora nascente, la televisione digitale e satellitare. Allora, intuita la posta in gioco, si imponeva una rigida suddivisione dei diritti tra i due concorrenti. Così non è stato ora.

Abbiamo cercato un dialogo per dare il nostro contributo al fine di migliorare il provvedimento presentando emendamenti contenenti misure per il movimento di base, per l'impiantistica, per i giovani, per la formazione tecnico-professionale dei formatori, ma voi avete preferito ignorare i nostri suggerimenti. Le nostre proposte emendative, partendo dal presupposto che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali, erano volte a far sì che i proventi incassati dalle federazioni per la contrattazione collettiva dei diritti televisivi venissero destinati in modo specifico, con quote ben definite, al movimento di base.

Pensiamo infatti che le associazioni sportive hanno il dovere di promuovere lo sport che rappresentano attraverso i vivai, l'attività giovanile, l'inclusione sociale dei giovani sportivi e non solo. Tutto questo non è presente nel provvedimento, è abbozzato nella relazione e se ne parla genericamente nell'articolato, ma non viene affrontato in termini concreti.

Nel momento in cui nel provvedimento si stabilisce come ripartire le importanti ed uniche risorse su cui il mondo sportivo può contare, ossia quelle provenienti dai diritti televisivi, ci si dimentica di dare direttive precise, di definire le quote di riferimento per le federazioni o per le leghe da destinare alla missione che esse hanno.

Una buona legge sul riordino dei diritti televisivi, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi europei, non può non prevedere misure specifiche per la valorizzazione di vivai giovanili nello sport. Nella redistribuzione proposta in questo disegno di legge, invece, non viene preso in considerazione l'investimento di ciascun partecipante nell'attività del vivaio, punto fondamentale per la Lega Nord.

Per quanto riguarda la mutualità interna ai singoli campionati, abbiamo proposto una redistribuzione delle risorse in base alla rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra dai giovani giocatori di cittadinanza italiana cresciuti nei vivai, sulla base di quanto prevede il regolamento utilizzato dalla Lega calcio, ma anche questo suggerimento è caduto nel vuoto.

Non possiamo allora accontentarci del testo così come è stato discusso oggi, quando si parla di una quota non quantificata da destinare alla mutualità generale del sistema: la Lega Nord ritiene una questione di rimente definire questa quota al 10 per cento.

Lo sport deve tornare ad essere un motore sociale positivo e deve recuperare la sua funzione educativa e culturale. Per far sì che ciò accada è fondamentale che le ingenti risorse che è possibile recuperare attraverso la vendita collettiva vengano ben utilizzate; così purtroppo non è stato in passato. L'abbiamo appreso dalle numerose indagini svolte dal Parlamento e dall'autorità.

Il secondo tema su cui vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula è che il provvedimento è lacunoso anche per quanto riguarda l'aspetto televisivo. Noi tutti sappiamo che la trasmissione degli eventi sportivi, e in particolare del calcio, ha assunto un ruolo strategico per l'economia del settore, superando nel fatturato prodotti d'intrattenimento e cinema. Le televisioni a pagamento, a differenza delle TV generaliste, che dipendono dalle inserzioni pubblicitarie, sono strettamente legate alle preferenze e ai consumi degli abbonati: la vendita dei diritti delle partite di calcio oggi addirittura copre quote di tre quarti del fatturato.

I contenuti calcistici costituiscono, tanto per gli operatori televisivi in chiaro quanto per gli operatori televisivi a pagamento, un'importante fonte di ricavi pubblicitari e rappresentano, anche in prospettiva, fattori determinanti ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo, ed in particolare nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Ne consegue che la vendita dei diritti, combinata alla portata dell'esclusiva, ha effetti significativi sulla struttura dei mercati, in quanto può favorire la concentrazione dei *media* ed ostacolare la concorrenza fra le emittenti.

I diritti TV degli eventi sportivi, e soprattutto calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono alle emittenti di raggiungere un particolare pubblico, non altrimenti raggiungibile con altri programmi. Nei canali a pagamento, il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti, mentre nella TV non a pagamento il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e,

di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi.

Parlo del calcio perché, diversamente da altri sport, il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua, con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato.

Sebbene vi siano eventi di campionati di altri sport e sebbene tali sport siano in grado di produrre *audience* maggiori, non raggiungono la stessa costanza di numero di spettatori del calcio. Si può quindi affermare, con decisione e chiarezza, che il contenuto calcistico è un fattore determinante ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo.

Abbiamo evidenziato come sia necessario introdurre specifici correttivi in un mercato rilevante come quello dell'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive, e in particolare calcistiche, visto che con questo disegno di legge stiamo determinando quali saranno in futuro i soggetti che, rispetto ad altri, potranno avvantaggiarsi nell'acquisizione di quei diritti.

È chiaro quindi, date le premesse, che la possibilità di trattare su una singola piattaforma di gara significherebbe che, laddove non vi saranno *competitor* (per quanto riguarda la TV a pagamento così non è), ci troveremo ad avere un solo concorrente. Un po' di buonsenso porta a pensare che questo risulta in conflitto con qualsiasi idea di gara, di libero mercato e, comunque, è molto lontano dall'idea, formulata dallo stesso Governo, di aumentare il volume dei ricavi a favore dello sport.

Dopo tutte queste considerazioni, signor Presidente, il nostro parere è che non c'è nulla di innovativo in questo provvedimento: non ci sono risorse per i giovani, nessuna misura per lo sport dilettantistico, una pessima mutualità interna, ed è fallita anche quella condizione fondamentale di rispetto delle dinamiche concorrenziali. Pertanto, il voto della Lega Nord non può che essere contrario a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LP*).

MARCONI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCONI (*UDC*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare è entrato, credo non volendolo, nell'attualità della vita sportiva del nostro Paese. Infatti, quando l'*iter* di questo provvedimento è stato avviato alla Camera dei deputati, sconvolgenti fatti di cronaca nera erano accaduti e purtroppo altri ne sarebbero seguiti prima, durante e dopo determinati eventi sportivi.

La legge in questione, quindi, ha risentito di questo clima, ma credo che la cosa non sia stata per nulla negativa, anzi. Infatti, la risposta che il testo ha dato alle esigenze del momento non è stata né emotiva né demagogica. Si è ragionato con serenità, respingendo ogni tentativo di criminalizzare lo sport, il calcio in modo particolare, sia in relazione alle vicende di Calciopoli, sia per gli squallidi e drammatici casi di criminalità, nei quali i soliti, pochi delinquenti hanno macchiato lo sport più amato e seguito dagli italiani.

Sarebbe stato comunque un errore colpire le società attraverso la disciplina dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi per il semplice fatto che questi non rappresentano un beneficio solamente per il calcio ma per tutte le società sportive. Un clima pesante e per molti aspetti negativo intorno allo sport ha prodotto invece, a nostro giudizio, un buon testo di legge perché ha messo in modo forte e consapevole un nuovo senso di responsabilità che, partendo dalla più alta istituzione del Paese, il Parlamento, ha avviato una serie di nuovi comportamenti ed una nuova cultura, che speriamo riuscirà ad invertire una tendenza che ha prodotto un clima di sfiducia e di giudizi decisamente negativi da parte della pubblica opinione.

Tutti, quindi, dalle società sportive alle tifoserie, agli stessi sportivi, in particolare i professionisti, sono responsabilizzati verso comportamenti più virtuosi, pena un discredito che finirebbe per danneggiare in modo irreparabile l'immagine dello sport nel nostro Paese.

Questo non possiamo permettercelo, anche perché lo sport è oggi la prima occasione di aggregazione per i nostri ragazzi e per i nostri giovani; per molti di loro l'unica occasione per passare in modo sano, pulito e costruttivo il tempo libero dal lavoro e dagli impegni scolastici. L'UDC ritiene, per quello che è di propria e stretta competenza, che il disegno di legge n. 1269 risponde a queste urgentissime esigenze di natura sociale.

Vi sono alcuni aspetti qualificanti della legge che vorrei mettere in risalto, per motivare il voto positivo del Gruppo dell'UDC. Il primo riguarda l'emendamento, da noi presentato, che sostituisce integralmente la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1. Questo prevedeva la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sul mercato nazionale per singola piattaforma. Tale disposizione avrebbe inevitabilmente attribuito posizioni dominanti a singoli operatori, dove la divisione appunto per singola piattaforma finiva per assicurare in modo quasi automatico ad un singolo operatore determinate trasmissioni di eventi sportivi. Su questo specifico punto i nostri colleghi della Camera hanno cercato di fare controproposte, che non sono state a suo tempo accolte. Alla fine dell'*iter*, l'UDC si asteneva sul testo, che riteneva per il resto sostanzialmente positivo.

In sede di Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato, l'UDC ripresentava l'emendamento che sostituiva integralmente questa parte del testo. L'emendamento è stata accolto e questo fa mutare il nostro convincimento: dall'astensione al voto favorevole. Questo comportamento rientra in quell'atteggiamento più generale di opposizione responsabile che caratterizza

le nostre scelte politiche e che ci porta in sede parlamentare a contribuire, a volte in modo decisivo come in questo caso, all'approvazione di buoni testi di legge, equilibrati e condivisibili.

La modifica che abbiamo apportato al comma 3 cambia radicalmente la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, perché tiene conto del veloce mutamento della tecnologia nel settore delle comunicazioni, contempla procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che prima non erano previste e prevede che le stesse Autorità possano concedere limitate deroghe finalizzate ad assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione ed il non formarsi di posizioni dominanti, sicché siano meglio tutelati gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva.

Su questa stessa linea, è stata non di poco conto la modifica, alla lettera *h*), della previsione della «durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi». Quel «ragionevole» appariva decisamente inadeguato e troppo indefinito. Saggia è stata pertanto la decisione del relatore e del Governo di accogliere gli emendamenti, fra cui il nostro, che prevedevano una durata dei contratti non superiore ai tre anni, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare, appunto, la creazione di posizioni dominanti.

Allo stesso modo, è rigidamente garantito il diritto di cronaca per tutti gli operatori del settore, così come si cerca di salvaguardare le esigenze dell'emittenza locale, grazie al testo approvato dalle Commissioni riunite, nella lettera *b*) del comma 2. Questo garantisce la copertura per ogni tipo di evento sportivo ed inserisce piccole radio e TV locali nel grande circuito delle trasmissioni sportive.

Queste, in sintesi, le regole che la disciplina della commercializzazione dei diritti prevede: nessun vincolo di assegnazione per singola piattaforma; ampia possibilità di concorrenza a garanzia di tutti gli operatori della comunicazione, ma anche evidenti vantaggi di maggiori introiti economici per le società sportive (grazie appunto alla maggiore concorrenza); cogenti norme a garanzia del diritto di cronaca; limite oggettivo al formarsi di posizioni dominanti; largo favore assegnato alle emittenti locali.

Mi permetto di richiamare il Governo al riguardo del parere della 14ª Commissione, laddove, pur esprimendo parere favorevole, essa ritiene necessario prevedere che la regolamentazione che sarà predisposta dal Governo in attuazione della delega sia sottoposta all'attenzione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3), perché ci sia un'attenta valutazione per l'accesso anche delle piccole emittenti, così che sia effettivamente garantita la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

Infine, crediamo sia stata decisiva l'impostazione data dalla lettera *i*), dove si stabilisce che una quota prevalente delle risorse sia ripartita in parti uguali a tutte le società sportive. Quel «prevalente», intorno al quale si è molto discusso, non è un numero vincolante per il soggetto titolare dei diritti (quindi ne rispetta l'autonomia e la libertà), ma è un'indicazione

forte, che si accompagna a quanto previsto nei punti successivi per la destinazione di una quota delle risorse ai fini di mutualità generale del sistema.

Anche qui, dunque, possiamo indicare alcuni punti di riferimento chiari. Primo: equa distribuzione della parte prevalente delle risorse. Secondo: mutualità generale del sistema. Terzo: valorizzazione del settore giovanile e delle categorie inferiori. Quarto: investimenti per la sicurezza degli impianti. Altri argomenti, questi, più che sufficienti per motivare il nostro voto favorevole ad una legge alla cui formazione l'UDC ha contribuito in modo significativo. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni.*)

Saluto ad una delegazione della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova

PRESIDENTE. Vorrei segnalare all'Aula la presenza nelle tribune di una delegazione della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, capitanata dal collega Armaroli, cui rivolgo un saluto e gli auguri di buon lavoro. (*Applausi.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239 (ore 11,36)

CAPELLI (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPELLI (*RC-SE*). Signor Presidente, stiamo portando a conclusione il dibattito su un provvedimento legislativo particolarmente complesso, sia per i contenuti, sia per il contesto in cui esso si inserisce.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 11,37)

(*Segue CAPELLI*). Il disegno di legge n. 1269 delega il Governo alla revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su altre reti di comunicazione elettronica di eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre.

Interveniamo nel corpo profondo, nella vita dello sport più amato e seguito in Italia, il calcio, in una stagione difficile e di crisi, in un'epoca in cui quel grumo di passione popolare per la squadra, di professionalità e di spirito sportivo, collettivo e solidale, di legame fra pratica sportiva nel territorio e realtà calcistica professionistica locale si sono distorti e ven-

gono attraversati da decadenza dei comportamenti e degenerazione dei fini.

Tutto ciò è causato dalla totale messa sul mercato della competizione sportiva, della squadra, del risultato, dell'atleta e della diretta. La biografia, per certi aspetti drammatica e contraddittoria, del grande atleta Maradona è un po' la metafora del calcio, non solo italiano, nell'epoca della globalizzazione neoliberista.

Legiferiamo pertanto in un contesto in fibrillazione. Abbiamo alle spalle gli episodi violenti negli stadi italiani, con una vita spezzata e anche l'intervento legislativo urgente che abbiamo votato per porvi rimedio, che ha tutte le caratteristiche e anche i limiti dei provvedimenti emergenziali, e precedentemente lo scandalo di Calciopoli, per cui si sono mossi la giustizia sportiva, la magistratura ed anche il Parlamento con ben due indagini conoscitive alla Camera, una del 2004 e un'altra ancora in corso.

Rimuovere e analizzare le cause della crisi è quindi necessario, ma non è né semplice né banale. Questo può farlo innanzitutto la società dello sport e del calcio, nella sua autonoma volontà di riforma e di autogoverno, ma anche la politica e, in particolare, il Parlamento nella sua funzione legislativa.

Non si tratta di un'ingerenza indebita: lo sport è un valore sociale, non un fatto privato. Uno dei fattori di tale crisi, accertata da più fonti, è lo squilibrio fra le squadre, tre grandi squadre del Nord e due di Roma, irraggiungibili nei proventi ottenuti dalla vendita individuale dei diritti televisivi, che rappresentano la maggior parte delle entrate di una squadra. In tal modo, le squadre più ricche si sono quotate in Borsa, e il valore delle loro quote societarie, il profitto a Piazza Affari è diventato molto più importante del risultato sportivo.

I Governi passati, nell'ubriacatura neoliberista di destra, che ha attraversato anche il centro-sinistra, hanno perfino pensato a un certo punto di intervenire con provvedimenti eccezionali a favore delle società indebitate. Il mercato insomma non si è rivelato amico e alleato dello sport, ma fattore di una sua decadenza. Altre sono le regole che lo devono attraversare per recuperare la sua funzione sociale.

Da tale assunto parte questo provvedimento legislativo, che incrocia i temi dello sport e della sua funzione sociale a quelli delle regole del mercato e della comunicazione. Tale intreccio è complicato e tale complessità è anche significata dalla modalità del dibattito istruttorio, che ha visto la 7ª e l'8ª Commissione lavorare costantemente in modo congiunto e interdisciplinare, con una prevalenza però di competenze specifiche dell'8ª Commissione. Gli interventi più numerosi sono stati quelli dei senatori di quest'ultima, come se il nucleo forte e ordinatore della legge fosse esclusivamente la questione del mercato della comunicazione.

Vorrei che qui si capovolgessero le priorità. Penso che il senso del cambiamento che introduciamo, la discontinuità con il passato sta innanzitutto nel rimettere al centro le finalità dello sport, quelle ricordate dalla Dichiarazione di Nizza del dicembre 2000, dove lo sport viene definito «un'attività umana, che si fonda sui valori sociali, educativi e culturali es-

senziali» e ancora «un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole», ossia un fattore di rimozione delle disuguaglianze.

Lo sport può costituire per le squadre fonte di reddito e attività economica solo dentro questi limiti, quelli che la legge chiama giustamente principi (e sono principi sovraordinatori), da cui tutto discende e di cui vale la pena ricordare il primo, cioè «il carattere sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo sociale».

Il disegno di legge n. 1269 interviene sulla distribuzione dei profitti di questa attività economica derivante dalla vendita dei diritti televisivi (ciò è possibile modificando radicalmente e in modo sostitutivo il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito nella legge n. 78 dello stesso anno): quindi, la titolarità dei diritti di trasmissione è del soggetto organizzatore; si introduce, poi, il concetto di contitolarità e si stabilisce che la vendita dei diritti è centralizzata e che la distribuzione delle risorse viene effettuata con criteri mutualistici e solidaristici.

Per la centralizzazione della vendita, ci uniformiamo alla prassi di altri Paesi europei (come la Francia, l'Inghilterra e la Germania), che hanno una grande tradizione calcistica, consolidata e di qualità. Ci muoviamo, insomma, anche in linea con i recenti orientamenti europei in materia di sport, elaborati nel rapporto indipendente sul calcio europeo del 2006.

La contitolarità fra soggetto organizzatore e singola società calcistica avvantaggia, di fatto, le cosiddette società minori, perché la vendita centralizzata è un volano per l'acquisizione delle risorse e restituisce valore anche ai piccoli eventi sportivi. Proprio questa concentrazione delle risorse permette una redistribuzione che coniuga due criteri: in primo luogo, l'equa ripartizione fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, per assicurarne l'equilibrio competitivo (equa ripartizione che tiene conto del bacino di utenza e anche dei risultati della squadra); in secondo luogo, la destinazione di una quota con finalità mutualistica e di sistema, indirizzata alla valorizzazione dello sport giovanile ed alle categorie inferiori (auspichiamo e ci batteremo affinché questa quota sia significativa).

È importante che si invitino le Leghe a elaborare regole e precisare la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati; ciò costituisce un atto concreto di fiducia nell'autogoverno del mondo sportivo.

E, per finire, questa legge garantisce anche la regolarità del mercato, le pari opportunità per tutti gli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo e la lealtà della concorrenza, tenendo conto sia della rapidissima evoluzione tecnologica del settore sia della problematica relativa alle cosiddette piattaforme emergenti, cioè le posizioni di chi parte in evidente svantaggio (perché soggetti o situazioni disuguali richiedono diritti asimmetrici).

Preannuncio pertanto che voteremo con convinzione a favore di questa legge, come un primo passo per il riordino del sistema calcistico, attenti, in modo particolare, alla fase di transizione che si prospetta difficile

e complicata. (*Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Scalera e Mazzaello*).

BUTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli sottosegretari Lolli e Vimercati, onorevoli colleghi e senatori relatori, io – che sono un inguaribile ottimista – credo che il Senato abbia svolto oggi (e non solo oggi, ma anche nei giorni scorsi) un lavoro di qualità relativamente al provvedimento in titolo.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera era carente, lacunoso, però bisogna attribuire in modo giusto le responsabilità, perché ciò è dipeso non certo dall'incompetenza o dall'insipienza dei colleghi parlamentari, ma dalla rigidità manifestata dal Governo, in particolare dal ministro Melandri, con alcune dichiarazioni alla stampa. Del resto, trattare compiutamente le complesse questioni attinenti al mondo dello sport non è facile come girare su un pullman scoperto per le vie di Roma, tra i calciatori campioni del mondo, dispensando baci come se si fosse segnato l'ultimo gol. Parlare di sport significa entrare nell'argomento compiutamente, così come è stato fatto al Senato.

Ritengo che il Ministro abbia fatto veramente bene ad affidare le sorti di questo provvedimento ai sottosegretari Lolli e Vimercati, evitando di calcare le scene delle competenti Commissioni al Senato. Credo che ciò abbia agevolato il dibattito. Certamente, la sua presenza qui oggi, quanto meno al momento del voto finale, sarebbe stata cosa gradita.

Non intendo dilungarmi eccessivamente, anche perché lo abbiamo fatto nelle sedi competenti, cioè nelle Commissioni riunite 7a e 8a, per cui dichiaro subito che il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione sull'intero provvedimento. Questo significa – apprezzate la volontà politica di questo Gruppo – non una bocciatura nel merito, ma una bocciatura nel metodo. Noi ci asterremo non tanto perché qualche passaggio non lo riteniamo del tutto convincente, ma perché con lo strumento della legge delega il Governo ha strozzato il dibattito parlamentare, che ciò nonostante si è sviluppato in modo sereno, interessante e competente in Senato.

Questo significa che il Parlamento avrebbe potuto anche partorire, lo dico ai colleghi del centro-sinistra in modo particolare, un testo più completo, più coraggioso, più denso anche di significato politico. Ma in quest'Aula regna il terrore della discussione, c'è l'idiosincrasia per il voto elettronico. Attribuite al voto sugli emendamenti e sui provvedimenti un significato decisamente superiore rispetto a quello di un sano e corretto confronto politico.

Una delega sullo sport è follia allo stato puro, anche perché non avremo – l'ho detto poco fa, presentando l'unico emendamento che abbiamo riproposto in Aula – molte altre possibilità di parlare di sport qui

in Parlamento e in Senato. Non avremo tante altre occasioni di confrontarci sulla questione educativa e pedagogica che anima lo sport, fuori da ogni retorica, sui problemi che le federazioni sportive incontrano ad entrare nel mondo della scuola, così disattenta verso la pratica delle discipline sportive, sulle difficoltà economiche di molte federazioni e, più in generale, del CONI.

Credo che il Parlamento abbia il diritto e – aggiungo – il dovere di entrare in queste materie. Certo, ci siamo occupati di violenza negli stadi, ma solo dopo avere accusato l'ennesimo lutto tra le forze dell'ordine. Ci siamo occupati di infrastrutture e investimenti, salvo poi vedere naufragare la nostra candidatura per gli Europei di calcio del 2012, ma di sport, come diciamo noi, allo stato puro non riusciamo a parlare.

Presidente, come dicevo poco fa, Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione, fedele al principio che non si vota una delega a questo Governo. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, con competenza ed umiltà, ha contribuito a migliorare un testo che ci auguriamo non venga svilito, non sia disatteso dal Governo nella fase di attuazione della delega. Speriamo cioè che il Governo non vanifichi il parziale ma positivo lavoro svolto dal Parlamento. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia si asterrà nel giudizio finale su questo provvedimento, confermando l'approcchio che abbiamo ricercato nel dibattito in Commissione, finalizzato a migliorare un testo che ci pareva assolutamente meritevole di ritocchi e aggiustamenti.

Il lavoro svolto in Commissione, desidero sottolinearlo, è stato costruttivo. Do atto ai rappresentanti del Governo e ai relatori della sensibilità dimostrata nell'accogliere alcune nostre proposte, non ultimo e non secondario l'ordine del giorno G10, che sicuramente contribuirà, nella fase di esercizio della delega, ad interpretare ancora più correttamente un concetto che a noi è parso chiaro fin dall'inizio e che volevamo diventasse un patrimonio comune, quello di evitare le restrizioni, gli approcci rigidi e radicali attorno alla questione della contrattazione collettiva.

Voglio fare una premessa, perché nel dibattito di questa mattina mi pare che un collega abbia recuperato una osservazione che, a mio modo di vedere, non c'entra alcunché: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo quest'oggi. Non c'entra alcunché il disegno di legge che discutiamo questa mattina sui diritti televisivi come risposta ai fatti recenti di Calciopoli, allo scandalo che in qualche modo ha provocato un terremoto nel mondo del calcio, perché la questione di Calciopoli è cosa diversa. Immaginare una relazione di causa ed effetto tra le due questioni, come abbiamo detto, è assolutamente infondato e assolutamente privo di qualsiasi giustificazione.

Diciamo questo, perché ci è parso in qualche modo poi consequenziale a questo rilievo il fatto di avviare una sorta di processo alla televisione digitale in quanto tale, dimenticando viceversa gli effetti positivi che ha generato l'avvento del digitale nel nostro Paese nella misura in cui ha avvicinato ancora di più un folto pubblico che prima giudicava, per così dire, eccessivamente onerosa la disponibilità di vedere il calcio e che ora dispone di una condizione assai più vantaggiosa. Detto questo, nella stesura del provvedimento che ci apprestiamo a votare questa mattina permangono due questioni che riteniamo l'origine della nostra perplessità per la quale esprimeremo un voto di astensione.

La prima è l'approccio alla questione della vendita collettiva dei diritti calcistici, introdotta con questa norma: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo qui. È vero, il percorso in Commissione ha contribuito ad attuire, ad organizzare meglio, a scrivere in maniera più corretta questo punto, però non vi è dubbio che, come è stato ricordato da tanti colleghi, l'introduzione della contrattazione collettiva porrà inevitabilmente problemi sul versante della legislazione, ad esempio, comunitaria, perché – lo ricordiamo – proprio a quel livello ci sono stati i maggiori interventi per tentare di legiferare in maniera tale che si rispettassero comunque i vincoli posti dall'articolo 81 del trattato UE sulla libera contrattazione e sulla concorrenza.

La seconda osservazione che ci induce a ribadire una qualche perplessità riguarda il principio di mutualità inserito nella legge, perché anche su questo versante a noi pare che gli accenti ad una sorta di intervento dirigitico possano essere considerati validi, così come ha recentemente ricordato lo stesso presidente dell'*Antitrust*. Il motivo per il quale noi ci asterremo è – l'ho ricordato poco fa – che il dibattito, il lavoro svolto in Commissione ha consentito di migliorare il testo. Voglio ricordare due aspetti di questo miglioramento, rispetto al quale do atto alla Commissione di avere svolto un buon lavoro.

I suggerimenti che hanno modificato la norma originaria riguardano l'esclusività della piattaforma, per evitare di creare pericolose situazioni di monopolio, specie per quanto riguarda il satellite, atteso che se non avessimo mitigato quella norma avremmo finito per fare un grandioso regalo a Sky. È stato anche attenuato il divieto, che a noi è sembrato opportuno sottolineare e richiedere, riguardo alla sub-licenza tra le diverse piattaforme, che costituisce un elemento fondamentale per garantire un accesso agevole a tutti gli utilizzatori.

Con l'accoglimento di queste proposte – voglio ribadirlo ai colleghi – non abbiamo guardato con interesse a un gruppo, non abbiamo favorito una società, non abbiamo guardato a tutelare gli interessi di chi opera nel settore televisivo: a mio modo di vedere abbiamo favorito i consumatori in quanto tali, per far sì che gli utenti possano accedere al prodotto calcio in maniera più semplice, in un regime di maggiore concorrenza.

Concludo, signor Presidente, auspicando che il Governo, nell'esercizio della delega, sappia recepire e mantenere vivo questo clima di collaborazione che abbiamo instaurato nel dibattito in Commissione ed anche

in Aula con norme assolutamente coerenti con quanto è stato detto questa mattina. (*Applausi del senatore Mazzarello*).

FONTANA (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA (*Ulivo*). Signor Presidente, il Gruppo Ulivo, come già detto dai relatori Mazzarello e Scalera, sostiene con convinzione la delega al Governo per una nuova disciplina dei diritti televisivi dello sport e della vendita centralizzata di tali diritti.

Sulla questione della legge-delega si è già abbondantemente discusso alla Camera e al Senato, sia nelle Commissioni di merito che in Aula, e si può quindi affermare che la volontà del Governo e dei relatori di recepire gli indirizzi del Parlamento abbia delineato un quadro di riferimento normativo che circoscrive e delimita l'intervento delegato, valorizzando il ruolo del Parlamento nel chiarire gli orientamenti cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

Nel merito della questione, vi sono aspetti che meritano una seria riflessione politica e culturale prima ancora che legislativa.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, si è andata affermando nel Paese una specie di mistica del mercato e delle sue regole, alle quali sono state attribuite virtù taumaturgiche per ogni settore di attività. Anche lo sport non ha saputo sottrarsi a questa idea, che nello specifico si è rivelata un'idea sbagliata. La logica della ricerca esasperata del solo profitto ha prodotto una degenerazione dell'iniziativa economica privata ed ha perciò indotto il Parlamento ad intervenire per tutelare quel bene comune che è lo sport.

Alcune vicende hanno sconcertato l'opinione pubblica, provocando una forte perdita di credibilità del mondo del calcio: non mi riferisco solo a Calciopoli, ma anche alle plusvalenze con cui alcune società hanno aggiustato conti, si sono quotate in borsa, hanno disinvoltamente monetizzato i loro *brand*. Valutare in borsa le quotazioni dei calciatori genera evidenti distorsioni, solleticando tentazioni illegali di procuratori e calciatori; valutare in borsa, invece, come avviene in Spagna o Gran Bretagna, i grandi patrimoni immobiliari, le proprietà degli stadi e la gestione del marchio della società, assicura quotazioni che non compromettono il valore dello sport.

Il calcio professionistico ha assunto una dimensione economica che sarebbe grave sottovalutare. Impegna migliaia di addetti, intrattiene stretti legami con il sistema delle comunicazioni e con la Borsa. Ritengo perciò che un approccio rigoroso agli aspetti economici vada a tutto beneficio della politica sportiva nella positiva tensione a far coincidere successo economico e risultato sportivo, per la soddisfazione del cittadino consumatore. È assolutamente necessario introdurre regole certe, applicabili, che si possano verificare senza generare un sistema tortuoso di procedure e controlli.

La rilevanza economica dei diritti televisivi è tale da incidere per circa il 65 per cento nel bilancio delle società ed è evidente che le vendite soggettive dei diritti televisivi alimentano squilibri tra le società forti e quelle deboli. Per completezza di informazione e di analisi, ricordiamo che in Francia la vendita dei diritti televisivi è centralizzata, come lo è in Germania e in Inghilterra, sebbene con modalità tra loro diverse. Appare naturale quindi definire il disegno di legge in esame come una iniziativa opportuna, utile per introdurre elementi di rinnovamento in un sistema sofferente, attraverso la redistribuzione e la mutualità. Per far ciò, tutte le piattaforme devono essere messe in condizione di contendersi i diritti: non tutti quindi nelle stesse mani, non tutti nella stessa piattaforma; tutti sotto l'attento esame e la puntuale vigilanza delle Autorità indipendenti di anti-trust e di comunicazione.

Durante i lavori in Commissione – come è stato ampiamente riferito – le problematiche inerenti la contabilità, la salvaguardia delle emittenti locali, la destinazione di quote ai fini di mutualità sono state ampiamente approfondite e su molte questioni si è trovato un comune terreno di intervento grazie alla disponibilità dei relatori e del Governo. Ne è emerso un disegno di legge che accentua, rispetto a quello della Camera, un'ampia intesa su questioni rilevanti. Restano da affrontare ulteriori problematiche: la violenza negli stadi, la negativa gestione di alcuni *club*, la revisione necessaria delle società di lucro chiedono attenzione, approfondimento e soluzioni. Oggi si compie un passo significativo in tale direzione e perciò esprimiamo la nostra disponibilità al dialogo e il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Ulivo. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12)

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad affrettarsi e a prendere posto per procedere alla votazione con scrutinio simultaneo.

Ricordo che subito dopo dovremo procedere a decisioni che richiederanno la maggioranza assoluta. Mi auguro pertanto che tutti i senatori garantiscano la loro presenza.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1269, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 239.

Sull'operato delle forze dell'ordine nei confronti di esponenti dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore

PARAVIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (*AN*). Signor Presidente, intendo denunciare un fatto grave accaduto questa notte nel Comune di Nocera Superiore, in Provincia di Salerno.

Le forze dell'ordine, comandate dal vice questore Maione, hanno violentemente aggredito il Sindaco di quella cittadina, il presidente del Consiglio comunale, la vice Sindaco ed altri membri della popolazione. La ragione è che il commissario Bertolaso aveva provveduto a requisire il depuratore in costruzione a Nocera Superiore, quindi non ancora collaudato per utilizzare le vasche – anche esse, lo sottolineo, non ancora collaudate – per sversare moltissimi camion provenienti da Villaricca con il percolato.

L'atteggiamento delle forze dell'ordine è stato, nell'occasione, ben diverso da quello adottato per questo tipo di interventi e improntato a una maggiore responsabilità e calma. Poiché l'amministrazione del sindaco Montalbano è di centro-destra e il vice questore Maione è notoriamente legato ad un partito politico della maggioranza, credo che il Ministro dell'interno debba rispondere in ordine a questo fatto gravissimo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a fornire una risposta.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, non condivido le affermazioni rese dal collega Paravia poco fa. Posso condividere la necessità di chiedere alla Presidenza, se lo ritiene opportuno, di sollecitare un'informazione da parte del Governo. Tutte le altre affermazioni, legate anche all'attribuzione di collegamenti politici, mi sembrano gratuite e assolutamente da contestare.

Per il resto, è evidente che su un episodio del genere occorre fare chiarezza. Ecco perché confido nella Presidenza affinché solleciti un intervento di chiarimento da parte del Governo, fermo restando che il collega potrà, con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo, sollecitare una risposta anche in termini rapidi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manzione. Ovviamente la Presidenza verrebbe supportata se la richiesta fosse formalizzata con un atto di sindacato ispettivo.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 1-bis) Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella sua qualità di ministro delle attività produttive pro tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea) (ore 12,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 1-bis, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella sua qualità di ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano, ciascuno *in parte qua*: per i reati di cui agli articoli 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché degli altri coindagati.

L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali proposte di diniego. Tali proposte, in base al comma 8 dello stesso articolo 135-bis del Regolamento, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 162 voti.

Come previsto dal comma 8-bis del medesimo articolo 135-bis, nella seduta antimeridiana avranno luogo la discussione e distinte votazioni nominali con scrutinio simultaneo. Di tali votazioni non verrà proclamato immediatamente il risultato. Successivamente, i senatori che non abbiano partecipato alle votazioni potranno recarsi sul banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto ai senatori segretari. Tale facoltà potrà essere eser-

citata fino al termine della seduta antimeridiana e nel corso di quella pomeridiana fino alle ore 19, fatti salvi eventuali adeguamenti. Concluse le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio.

Passiamo pertanto alla discussione del documento *IV-bis*, n. 1-*bis*.

Chiedo al relatore, senatore Manzione, se intende integrare la relazione scritta.

MANZIONE, *relatore*. Signor Presidente, il 3 novembre 2006 il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha nuovamente presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella qualità, allora rivestita, di Ministro delle attività produttive nonché nei confronti di altri indagati, e tutti per il reato previsto e punito dall'articolo 323, secondo comma, del codice penale, e cioè per abuso di ufficio, in relazione a vicende concernenti la nomina degli amministratori giudiziari nella procedura di amministrazione straordinaria per il gruppo ELDO S.p.A.

Sulla precedente richiesta, nella seduta antimeridiana del 21 settembre 2006, dopo un ampio dibattito, veniva ulteriormente ribadito che l'incompletezza del quadro istruttorio offerto dal Collegio per i reati ministeriali, da un lato, rendeva configurabile quale unico esito possibile un provvedimento di archiviazione, che non rientrava naturalmente nei poteri del Senato e, dall'altro, privava il Senato stesso di elementi di conoscenza ulteriori dei quali *a priori* non poteva escludersi la rilevanza ai fini della sussistenza delle circostanze esimenti previste dalla legge costituzionale. Nel corso di quella seduta, l'Assemblea del Senato, che quindi si è già pronunciata su questa vicenda, aveva approvato la proposta della Giunta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti. Il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha, invece, nuovamente chiesto l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché degli altri coindagati.

Nel motivare la reiterazione della richiesta di autorizzazione, il Collegio per i reati ministeriali, e su questo punto chiedo ai colleghi di prestare un minimo di attenzione, ritiene che dagli atti del procedimento emergano inconfutabili dati fondanti la prospettata ipotesi accusatoria e che gli stessi fossero già stati ampiamente evidenziati nel provvedimento in data 2 maggio 2006.

Tralasciando gli aspetti di carattere esclusivamente formale, a pagina 16 della nuova relazione che accompagna la richiesta del tribunale dei Ministri presso il tribunale di Roma si legge: «Alla luce di tutte le emergenze istruttorie or ora ripercorse, deve univocamente ritenersi che la scelta operata dal Ministro Marzano nella nomina in questione sia stata orientata in favore dei soggetti segnalati anche dallo stesso imprenditore, invece che improntata ai criteri del rispetto del buon andamento della P.A.».

Questo è un brano preciso della relazione che accompagna la seconda richiesta del cosiddetto tribunale per i Ministri, mentre, a pagina 14 della relazione originaria, lo stesso periodo era così formulato: «Alla luce di tutte le emergenze istruttorie di cui si è detto, deve univocamente ritenersi che, pur mancando la prova diretta di un intervento dei privati sulla persona del Ministro Marzano...» – quindi, pur mancando la prova si diceva nella prima relazione – «...la scelta operata da questi della nomina in questione non sia stata assolutamente improntata a criteri di stretta discrezionalità».

Dal confronto tra le due versioni emerge pertanto che, inizialmente, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che, sulla base degli atti processuali, non fosse comunque possibile considerare provato un intervento diretto dei privati sul ministro Marzano, in grado quindi di condizionare la nomina in questione ai fini non istituzionali, mentre, evidentemente, il problema della mancanza di questi elementi è considerato superato nella nuova relazione. Le considerazioni sopra esposte pongono in luce l'evidente differenza qualitativa dei giudizi che vengono formulati nelle due relazioni – è questo il punto, colleghi – sulla base di un materiale istruttorio che è rimasto assolutamente immutato in relazione ai medesimi fatti.

La decisione assunta nella seduta antimeridiana nel 21 settembre 2006 dall'Assemblea del Senato di restituire all'autorità giudiziaria gli atti concernenti la richiesta di autorizzazione a procedere sulla base delle motivazioni contenute nella relazione della Giunta implicava, per l'autorità giudiziaria, la necessità di procedere a compimenti di atti di ulteriore indagine per pervenire così all'adozione di un provvedimento di archiviazione o ad una valutazione di probabile fondatezza della notizia di reato e quindi ad una nuova richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero, non condividendosi la decisione assunta dall'Assemblea del Senato, alla possibilità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Senato medesimo.

Il Collegio per i reati ministeriali, invece, ha scelto una strada diversa, richiedendo nuovamente al Senato l'autorizzazione a procedere sulla base di una rilettura del medesimo materiale istruttorio che ha però stranamente indotto il Collegio per i reati ministeriali a conclusioni assolutamente diverse e, in alcuni casi, oggettivamente contraddittorie rispetto a quanto affermato nella precedente relazione.

In questa prospettiva appare quindi evidente come le determinazioni assunte dal Collegio per i reati ministeriali, per le modalità e i contenuti contraddittori delle medesime, risultino difficilmente compatibili con il rispetto di quell'obbligo di leale collaborazione su cui la Corte costituzionale e il nostro Senato hanno concordemente richiamato l'attenzione. In proposito, la Giunta, da un lato, ha preso atto della indisponibilità del Collegio per i reati ministeriali a prestare la collaborazione dovuta e, dall'altro, ha dovuto considerare l'opportunità di evitare, fin dove possibile, scelte che, dal punto di vista istituzionale, si sarebbero risolte in una vera e propria contrapposizione tra poteri dello Stato, quando risulta comunque possibile pervenire ad una valutazione positiva circa la sussistenza

stenza, signor Presidente, di almeno una di quelle due finalità che vengono indicate nell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Più in particolare, nessun dubbio può esservi sul fatto che i risultati dell'azione del Ministro delle attività produttive *pro tempore* abbiano corrisposto alla realizzazione di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, interesse concretizzatosi nell'esigenza di tutelare le potenzialità del sistema produttivo ed i livelli occupazionali con specifico riferimento alla situazione del cosiddetto gruppo ELDO S.p.A.

Ancora di più questa considerazione deve essere ritenuta pregnante ed incontestabile se si pensa che non siamo al cospetto di una nomina discrezionale da parte del Ministro, ma di un'indicazione obbligatoria che proveniva da una procedura che espressamente prevedeva quella competenza in capo al Ministro stesso.

La valutazione complessiva degli elementi a disposizione della Giunta consente pertanto di pervenire ad una ricostruzione dei fatti nella quale l'azione del Ministro *pro tempore* per le attività produttive risulta contraddistinta, da un lato, dalla sua efficacia rispetto alle finalità di interesse pubblico ad essa sottese e, dall'altro, per l'assenza dei più significativi profili di anomalia segnalati dal Collegio per i reati ministeriali.

Ciò non significa ovviamente escludere che la nomina dei commissari giudiziali nell'ambito della procedura ELDO S.p.A sia stata preceduta da iniziative di vario genere volte a far ricadere la scelta su alcune persone specificatamente individuate. La Giunta, però, può senz'altro escludere che segnalazioni, raccomandazioni ed iniziative analoghe abbiano, nel caso di specie, condizionato la condotta del Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, orientandola verso finalità diverse dallo specifico interesse pubblico che le deve essere sotteso alla luce del quadro normativo di riferimento. Milita a favore della considerazione di quest'ultima affermazione il fatto che lo stesso tribunale per i Ministri abbia più volte ripetuto nella prima relazione che mancava in maniera assoluta la prova diretta di un intervento e quindi di un collegamento dei privati con il ministro Marzano.

Le considerazioni svolte hanno conclusivamente indotto la Giunta a ritenere che nella vicenda considerata il Ministro *pro tempore* per le attività produttive, professor Antonio Marzano, ha agito per il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo e che tale interesse riveste senz'altro carattere preminente rispetto ad alcuni teorici profili di illegittimità, astrattamente ipotizzabili sulla base peraltro di una ricostruzione dei fatti che, per le ragioni sovra esposte, non ha potuto non discostarsi, in alcuni casi in modo anche rilevante, da quella fatta propria dal Collegio per i reati ministeriali.

Ecco perché, Presidente, la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano e degli altri coindagati. Tali conclusioni, a nome della Giunta, rivolgo all'Assemblea, chiedendo espressamente che il Senato neghi nei confronti di tutti la richiesta di autorizzazione a procedere, ricorrendo i presupposti previsti

dalla legge per un diniego di questo tipo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Pastore*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CARLONI (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (*Ulivo*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per conto del Gruppo dell'Ulivo per motivare il parere positivo alla proposta qui avanzata dal relatore, senatore Manziona, a nome della Giunta, proposta – come abbiamo sentito – di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professore Antonio Marzano, già Ministro delle attività produttive, e di altri in merito al reato contenuto nella richiesta del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma del 3 novembre 2006.

Abbiamo in questa sede sentito ricordare – e voglio farlo a larghi tratti anch'io – di quali vicende si tratta. Le vicende riguardano appunto la nomina degli amministratori giudiziali del gruppo ELDO S.p.A e della società ELDO S.p.A in amministrazione straordinaria.

Ricordo ancora a tutti noi che la storia di questo procedimento vede una prima fase istruttoria che si conclude con una disposizione da parte del tribunale dei Ministri di archiviazione ed una successiva, sulla base di indagini ulteriori legate pertanto ad altri fatti in qualche modo connessi, che diversamente giunge alla richiesta di concessione della autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'allora ministro Marzano.

Il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, pur escludendo ipotesi di reato più grave come – per esempio – la corruzione, ritiene che l'individuazione dei professionisti nominati in qualità di commissari giudiziali sia stata ispirata a criteri di favore e non invece a criteri di imparzialità, ed inoltre che le scelte siano state in qualche modo manipolate, comunque pilotate, da altri e non compiute secondo la piena discrezione secondo le prerogative del Ministro. In definitiva, essendo queste nomine finalizzate ad interessi di tipo privatistico, che ci sia stata una evidente violazione dell'articolo 323 del codice penale.

Vorrei evidenziare che è lo stesso Collegio a sottolineare come il tribunale per i reati ministeriali abbia contemporaneamente compiti sia d'indagine che di giudizio. Pertanto, la richiesta di autorizzazione a procedere sarebbe, secondo il Collegio, l'unica alternativa alla procedura di archiviazione, procedura che sarebbe possibile solo in presenza di elementi di palese infondatezza.

È proprio quest'interpretazione, invece, che è stata contestata e non condivisa dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, anche sulla base di precedenti situazioni, e che ha prodotto la decisione, che abbiamo qui tutti presa, di rinviare gli atti al tribunale dei Mi-

nistri, con lo scopo di provocare un pronunciamento più esplicito da parte del Collegio.

Ho voluto richiamare succintamente i fatti per contestualizzare la motivazione e non certo per approdare a valutazioni di merito su tale vicenda. Infatti, è importante ricordare ancora una volta che la Camera competente, in questo caso il Senato, cioè noi tutti, secondo la legge possiamo, a maggioranza assoluta, negare l'autorizzazione a procedere, lì dove si reputi che l'inquisito, in questo caso l'ex ministro Marzano, abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato, un interesse costituzionalmente rilevante, ovvero abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Successivamente alla deliberazione di restituzione degli atti al Collegio, lo stesso tribunale dei Ministri chiede nuovamente a questa Camera l'autorizzazione a procedere. Si tratta di una richiesta che tuttavia, così come ampiamente documentato anche oggi nel suo intervento dal relatore, senatore Manzoni, non è sostenuta da ulteriori elementi di prova e da indagini suppletive e che, in più occasioni, lascia emergere valutazioni ed affermazioni contraddittorie con la precedente relazione.

Appare pertanto fondata e condivisibile la lettura del relatore che è quella dell'insufficienza, dell'incompletezza e della non univocità delle risultanze: una valutazione che non consente a quest'Assemblea di fare proprie le conclusioni cui perviene il Collegio e, comunque, certamente non in maniera inequivocabile e incontrovertibile, come invece sarebbe potuto essere, considerati gli ampi poteri di cui il Collegio dispone, sia sotto il profilo delle indagini che delle prove.

Vorrei poi aggiungere che le stesse dichiarazioni rese dall'ex ministro Marzano durante le audizioni presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato sono apparse credibili e convincenti: in particolare, il fatto che il professor Marzano abbia voluto porre l'accento sulle molte altre situazioni di crisi aziendale e finanziaria che lo hanno visto impegnato nel corso del suo mandato, quale Ministro delle attività produttive, tra cui alcune aziende e situazioni d'interesse nazionale, come la Cirio, la Parmalat e molte altre.

Nel corso di tali audizioni, è stato evidenziato come in nessun altro caso, con l'esclusione della ELDO S.p.A, si siano ravvisati problemi analoghi o contestazioni di illegalità nelle nomine, ma anzi, al contrario, come la sua bussola in questo, come in tutti gli altri casi, si sia orientata nel senso di porre la massima attenzione alle aziende, alla necessità del loro risanamento finanziario e produttivo e, insieme, alla tutela di migliaia di lavoratori e di famiglie interessate (in questo caso parliamo di 250 lavoratori), mettendo chiaramente in luce un'ispirazione netta in direzione del perseguimento di obiettivi d'interesse sociale e, quindi, di finalità pubbliche e di rispetto delle leggi.

A questo proposito, più volte lo stesso Marzano ha sottolineato, peraltro, come il suo operato si sviluppasse in assenza di un Regolamento sulle stesse nomine, Regolamento più volte sollecitato ed auspicato dallo

stesso Ministro, a garanzia di trasparenza anche nell'esercizio delle prerogative e della discrezionalità relative alla carica.

Questo è il tema forse più rilevante che ci insegna tutta la vicenda: la necessità, cioè, di avere regolamenti più chiari per quanto riguarda le nomine. Su questo argomento, tra l'altro, io e altre senatrici abbiamo presentato un progetto di legge. Mi sento di aggiungere criticamente che anche in questo caso i nominati sono, come sempre avviene, esclusivamente uomini, come se le donne non avessero mai titolo e competenza. Questo avviene anche per l'assenza di regole: in questo caso, ci auguriamo che le regole siano conseguenti anche alla nostra Costituzione e che diano trasparenza effettiva al sistema delle nomine. Spero che faremo tesoro anche di questa esperienza.

Per tutte queste ragioni, sosteniamo la proposta del relatore di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professore Antonio Marzano. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Come già comunicato, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8-*bis*, del Regolamento, il risultato delle votazioni che ora effettueremo non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non abbiano potuto partecipare ai voti elettronici potranno comunicare il voto ai senatori segretari, che ne prenderanno nota in apposito verbale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di ministro delle attività produttive *pro tempore*.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non abbiamo, ovviamente, la proclamazione del risultato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Giovanni Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Roberto Marraffa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Massimo Pica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Roberto Petrassi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Lancellata.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Walter Cretella Lombardo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Ernesto Marzano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Visto l'andamento delle votazioni, credo che la chiusura delle urne per l'eventuale seguito della votazione possa essere anticipato alle ore 18.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

A seguito di una serie di contatti diretti (ho sentito il Presidente), credo che l'andamento dei nostri lavori potrebbe portare – ovviamente se c'è la vostra collaborazione fattiva – all'esame del disegno di legge

n. 1270 e, nel corso del pomeriggio, dei due disegni di legge di ratifica nn. 1377 e 1376, concludendo così le fasi delle votazioni.

Se ci verrà data risposta positiva da parte del Governo (credo che si stia procedendo in questo senso), lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni, previsto per la seduta di domani pomeriggio, sarà anticipato alla seduta antimeridiana di domani, sintetizzando così i nostri lavori.

Discussione del disegno di legge:

(1270) *Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione* (ore 12,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1270.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, nonché dell'emendamento 4.0.100, che il senatore Palma ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, non potete parlare accanto al collega che sta intervenendo.

PALMA (*FI*). L'emendamento in esame intende affermare che le intercettazioni telefoniche che non sono acquisite al procedimento penale non possono essere utilizzate. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Palma sta parlando ed ha anticipato che sarà breve. Si tratta dell'illustrazione del suo emendamento e, considerato che è l'unica proposta di modifica, vi prego di abbassare i toni e di ascoltare.

PALMA (*FI*). Presidente, vorrei pregare i colleghi di prestare un po' di attenzione poiché negli ultimi mesi ampio è stato il dibattito sull'uso, l'abuso e l'utilizzo anomalo delle intercettazioni telefoniche. Questo emendamento, per l'appunto, riguarda le intercettazioni telefoniche. Con esso si vuole affermare che le intercettazioni che non vengono acquisite dal giudice per le indagini preliminari al processo penale non possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare.

Che cosa significa ciò? La nostra Costituzione consente le intercettazioni telefoniche dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e con riferimento esclusivamente a talune tipologie di reati; ad esempio, tutti i reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo ad anni cinque non possono essere oggetto di intercettazioni telefoniche. Queste ultime quindi servono per corrispondere alle esigenze dell'interesse punitivo dello Stato con riferimento a reati di particolare gravità. Non solo, ma il nostro ordinamento prevede che quando nel corso di un'intercettazione telefonica emergono elementi, per così dire, indizianti con riferimento a un reato diverso da quello per cui l'intercettazione è stata disposta, le intercettazioni possono essere utilizzate in altro procedimento solo se per il reato è previsto l'arresto obbligatorio, cioè per reati di particolarissima gravità.

Orbene, se la norma di cui all'emendamento non dovesse entrare in vigore si verificherebbe, come si verifica normalmente, quanto segue. La prima circostanza è la seguente: nel corso delle intercettazioni telefoniche emerge, ad esempio, che il dipendente pubblico «A» e la dipendente pubblica «B» hanno dei convegni amorosi all'interno del loro ufficio, circostanza che potrebbe, per ipotesi, assumere un rilievo disciplinare. Tale intercettazione, destinata nel processo penale a restare segreta, e che oggettivamente non è sostenuta, proprio per la sua irrilevanza penale, dalla necessità dell'intercettazione, viene veicolata nel procedimento disciplinare, diventa pubblica ed è alla base di un eventuale procedimento disciplinare.

La seconda circostanza si verifica se da un'intercettazione telefonica emerge che il dipendente pubblico ha commesso un determinato reato, diverso da quello per cui si intercetta. Orbene, siccome questo reato non prevede l'arresto obbligatorio, quella intercettazione non può essere utilizzata in fase processuale penale, per cui verrebbe veicolata solo nel procedimento disciplinare. In ordine a quella intercettazione vi sarebbe la risposta del dipendente pubblico e la risposta del dipendente pubblico veicolerebbe l'intercettazione nel processo penale, evidentemente con violazione di qualsiasi norma di difesa.

Quindi, con questo emendamento si chiede qualcosa di assai semplice, ossia che tutte le intercettazioni utilizzate correttamente nel processo penale lo siano nel procedimento disciplinare, ma che quelle non utilizzate nel procedimento penale, destinate a restare segrete, non possano evidentemente essere utilizzate nel procedimento disciplinare. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ho rinunciato ad intervenire in discussione generale. Ho sottoscritto, però, l'emendamento 4.0.100 e vorrei che la Presidenza ne desse atto perché ho chiesto agli Uffici, oltre che al primo firmatario, il collega Palma, di poterlo fare; vorrei pertanto spiegarne il motivo all'Aula.

Premetto che stiamo trattando la modifica di un provvedimento che si rifà alla legge n. 97 del 2001, che ha introdotto novità in forza delle quali sia la sentenza penale irrevocabile di condanna sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento) sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare: questa è la correlazione fra il procedimento penale e il giudizio disciplinare che dà il nome al disegno di legge in titolo.

Non ho potuto dirlo prima perché non sono intervenuto in discussione generale, ma vi è una contrarietà da parte mia anche rispetto all'articolo 3, che per quanto riguarda l'ipotesi di decadenza del procedimento disciplinare prevede l'obbligo della ricezione della sentenza.

Mi spiego, colleghi: mentre prima il procedimento disciplinare da parte della pubblica amministrazione doveva prendere avvio entro centoventi o novanta giorni dall'emissione della sentenza, questa modalità è stata poi modificata ed è stato previsto che, invece, il termine ridotto a novanta giorni per la disciplina a regime (ma a centoventi per quella transitoria) decorresse dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione. Si è detto, cioè, che l'amministrazione ha la necessità di promuovere l'azione disciplinare entro novanta giorni da quando è stata comunicata la sentenza.

La modifica introdotta con l'articolo 3 del provvedimento in esame trasforma la comunicazione da parte dell'amministrazione giudiziaria nella ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Questo significa che un termine di decadenza che doveva essere collegato ad un momento verificabile (ossia la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa dell'emissione della sentenza) viene invece spostato ad un momento assolutamente indeterminabile. Infatti, parlare di ricezione da parte dell'ufficio che deve promuovere non significa comunicazione all'amministrazione, ma comunicazione all'amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria, all'interno della pubblica amministrazione, e stabilire quale ufficio deve promuovere l'azione disciplinare e quant'altro. Si è reso, quindi, questo termine assolutamente indeterminabile, e non sono d'accordo.

Per venire all'emendamento in esame, presentato dal collega Nitto Palma, in conclusione devo dire che lo condivido, perché è molto semplice (ed è l'unico, per cui sul punto vorrei sentire il relatore) e sostanzialmente prevede che nei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti non possano essere utilizzate quelle intercettazioni che non ab-

biano ricevuto il vaglio previsto dall'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale. Ciò significa che non possono essere utilizzate le intercettazioni delle quali il giudice per le indagini preliminari non abbia in qualche modo sancito l'utilizzabilità (e quindi che siano state legittimamente svolte, non siano state acquisite in violazione di norme e siano pertanto utilizzabili nel processo). Il collega Nitto Palma sostiene che non si possano far transitare nel procedimento disciplinare intercettazioni non preventivamente verificate in quello penale: ecco perché l'emendamento in discussione è condivisibile.

Desidero sollevare un'obiezione ai colleghi: quando si è verificato tutto quel cataclisma sul mondo del calcio, alcune intercettazioni effettuate dalla procura della Repubblica di Napoli sono state immediatamente trasmesse all'Autorità calcistica – definiamola così, genericamente – prima che terminasse la fase delle indagini preliminari e avvenisse il vaglio da parte del GIP. Si può verificare che quelle intercettazioni, immediatamente utilizzate nel procedimento disciplinare, vengano invece caducate dal provvedimento del GIP, che sottopone a verifica l'attività del pubblico ministero. In questo modo, invece, consentiamo che intercettazioni eventualmente illegittime fatte dal pubblico ministero riverberino immediatamente effetti nel procedimento disciplinare, anche se magari successivamente nel procedimento penale vengono caducate.

In Commissione giustizia, e mi rivolgo al presidente Salvi, stiamo per trattare il provvedimento che regola le intercettazioni anche sotto il profilo della tutela della *privacy*. Dobbiamo renderci conto che in questo modo non solo corriamo il rischio di far transitare nel procedimento disciplinare intercettazioni che diventano inutilizzabili nel procedimento penale, ma addirittura rendiamo pubblico il contenuto di quelle intercettazioni. Infatti, mentre nella fase preliminare del processo le intercettazioni sono assolutamente vincolate e non possono essere diffuse né utilizzate, quando si entra nella fase del procedimento disciplinare potranno e dovranno essere portate a conoscenza delle parti, dei legali e quindi diventeranno automaticamente pubbliche.

È una norma pericolosissima. Ecco perché condivido sotto tutti i profili l'emendamento che il collega Palma ha presentato. Mi permetto di rivolgermi al relatore, alla sua grande saggezza, alla sua capacità di leggere anche in filigrana i provvedimenti, per chiedergli di riconoscere la pericolosità di questa norma, che l'emendamento del collega Palma riconduce ad un percorso legittimo e corretto. (*Applausi dal Gruppo FI*). Altrimenti, ci troveremo di fronte ad una norma invasiva e incontrollata.

Comprendo la necessità di intervenire per sollecitare i provvedimenti disciplinari nella pubblica amministrazione, però da questo a legittimare gli abusi onestamente ce ne corre.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CALVI, *relatore*. Presidente, colleghi, abbiamo un solo emendamento al nostro esame, però credo che meriti una risposta molto attenta e una riflessione approfondita da parte dell'Aula, dal momento che è una proposta di forte garanzia.

Potrei affermare subito che vi è un problema relativo alla pertinenza dell'argomento. Si potrebbe sostenere infatti che l'argomento oggetto dell'emendamento non ha attinenza con il provvedimento in questione. Sarebbe però una risposta sbagliata e soprattutto da non dare ai tre illustri colleghi che l'hanno sottoscritta.

Vorrei fare due osservazioni. La prima attiene alla natura del procedimento, sul quale bisogna riflettere. Il collega Manzione poco fa lo ha accennato: il procedimento penale è lo strumento nel quale si verifica la fondatezza dell'accusa e quindi massime devono essere le garanzie nei confronti dell'inquisito; nel procedimento disciplinare, invece, si deve verificare la possibile permanenza dell'incolpato nel posto di lavoro. Le garanzie debbono esserci, tuttavia diversa è la finalità, perché diverso è lo strumento da utilizzare. Credo che tutti possano cogliere la differenza che passa tra il delitto e la colpa: l'incolpato risponde di fronte all'ente circa la permanenza nel posto di lavoro, l'imputato risponde invece davanti al giudice circa la sussistenza di elementi tali da poterlo o meno condannare.

Ora, non dico che nel processo disciplinare vengono meno le garanzie, certamente però la finalità del procedimento disciplinare è quella di tutelare l'ente, lo Stato, l'azienda per il fatto che quel personaggio, pur essendo innocente rispetto al reato a lui addebitato, ha tuttavia delle colpe, per cui occorre verificare se può rimanere nel posto di lavoro.

Per spiegare il ragionamento che sto facendo e l'importanza di questa norma, vorrei ricordare all'Aula un episodio accaduto alcuni anni fa. Due altissimi ufficiali della Guardia di finanza furono imputati di corruzione e poi addirittura di concussione. La prova era così evidente che giustamente i difensori consigliarono loro di patteggiare la pena. La pena fu patteggiata e quei due alti ufficiali tornarono negli stessi posti che rivestivano quando commisero i reati di corruzione e concussione. Questo non possiamo consentirlo. Lo voglio ricordare per la necessità di approvare questa legge, ma nello stesso tempo per ricordare la differenza che vi è tra delitto e colpa. Anche questo è un argomento non sufficiente a dirimere il problema: lo so bene.

Vi è però un terzo argomento: il senatore Manzione ha citato un disegno di legge che forse però non ha letto fino in fondo (anche perché, pur essendo già stato assegnato, non è ancora all'attenzione della Commissione giustizia), l'Atto Senato n. 1512, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine». All'articolo 9 di questo provvedimento, approvato pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati, vi è una corposa norma di riforma

e di modifica dell'articolo 268 del codice di procedura penale e addirittura – al comma 1, lettera *c*) – si prevede che «i commi da 4 a 8 sono abrogati».

Ci troviamo allora di fronte a due norme: da una parte una legge concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni nel processo disciplinare che riguarda la nostra legge e si richiama al comma 6 dell'articolo 268, dall'altra una norma complessiva sulle intercettazioni già approvata dalla Camera e alla nostra attenzione...

MANZIONE (*Ulivo*). Ma non è legge!

CALVI, *relatore*. Nessuna delle due è legge.

MANZIONE (*Ulivo*). Però noi decidiamo su questa e non su quella.

CALVI, *relatore*. Senatore Manzione, mi consentirà di osservare che si tratta di due norme in aperto conflitto, in questo momento. Se approviamo una norma che prevede l'utilizzabilità del comma 6 dell'articolo 286, avremo di fronte, poi, la decisione rispetto ad una legge, quella sulle intercettazioni, nella quale questa norma viene abrogata. Siccome si tratta di una norma che certamente merita attenzione e interesse, non va sottovalutata e trattata come se fosse una questione di carattere politico-parlamentare, perché è una questione giuridica e dobbiamo evitare di determinare un conflitto tra le due norme.

Qual è la soluzione che propongo? Siccome la Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 286, piuttosto che richiamarlo in questa sede e per evitare di approvare due leggi in conflitto che devono tornare naturalmente, inevitabilmente alla Camera (infatti, sia quella che ci apprestiamo ad approvare oggi, che quella sulle intercettazioni devono tornare alla Camera), tanto vale soprassedere: io suggerisco, infatti, come prima osservazione, il ritiro dell'emendamento. Dopodiché, in sede di discussione e di modifica della legge sulle intercettazioni, naturalmente potranno essere individuate quelle soluzioni di garanzia che soddisfano queste esigenze.

La mia proposta, quindi, è la seguente: innanzitutto va ritirato l'emendamento e trasformato magari in un ordine del giorno (poi si vedrà come dare il segno di questa riflessione); in seguito, nella discussione che si terrà in Commissione giustizia ed in Aula sul disegno di legge sulle intercettazioni si deciderà, se non di abrogare, di modulare una nuova lettura dell'articolo 286 in base a quella della Camera sul punto. Però certamente, di fronte alla situazione di un possibile conflitto, consiglieri di seguire questa via, che mi sembra la più ragionevole: si proceda al ritiro dell'emendamento per approfondire la questione in un'altra discussione di legge. Altrimenti devo esprimere parere contrario, perché a questo punto mi sembra che dobbiamo assolutamente evitare che si crei un conflitto del genere tra due leggi, è vero, ambedue non approvate, ma se approvassimo in questa sede...

MANZIONE (*Ulivo*). Ma stiamo approvando questa e non quella!

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ascoltiamo il relatore.

CALVI, *relatore*. Non faccia come i pubblici ministeri in Aula; stia calmo, stia tranquillo, senatore Manzione.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di tornare al tema.

CALVI, *relatore*. Forse mi sono espresso in modo troppo pesante. Allora, il senatore Manzione non stava facendo il pubblico ministero, ma l'avvocato un po' troppo avvocatesco.

Va bene se i proponenti ritirano l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario, perché anticiperemo ad oggi un giudizio che daremo più propriamente nel corso dell'esame dell'altro disegno di legge.

MAGNOLFI, *sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

Non appare opportuno inserire nel provvedimento in esame il tema delle intercettazioni, e non perché mi sfugga l'importanza della materia o la fondatezza delle considerazioni dei proponenti. Ricordo che il provvedimento non riguarda il procedimento disciplinare, ma i rapporti tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, e intende sanare un fenomeno molto grave a parere di tutti, cioè che troppi condannati per la durata del procedimento e per i nessi difficili e burocratici tra procedimento penale e procedimento disciplinare rimangono al loro posto di lavoro con lo stesso ruolo che ha consentito loro di commettere reati gravi di concussione, corruzione e peculato contro la pubblica amministrazione.

Ricordo inoltre – come ha già fatto il relatore – che la materia delle intercettazioni è già oggetto di una ulteriore iniziativa legislativa all'esame della Camera e non riteniamo opportuno inserirla nel provvedimento oggi all'attenzione dell'Assemblea del Senato. Chiedo pertanto ai proponenti di ritirare l'emendamento; in caso contrario, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Comunico che, per rapporti intercorsi, la chiusura delle urne della votazione sulle proposte della Giunta viene ulteriormente anticipata alle ore 17.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (1269)

ORDINI DEL GIORNO

G1

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

G2

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizioni sportive,

impegna il Governo:

a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza

e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

G3

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

G4

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolare modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

valutato che il calcio fornisce elevati livelli di *audience*, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

visto che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione via rete cellulare,

dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

impegna il Governo:

ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

G5

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

impegna il Governo:

ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

G6

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che l'A.S. 1269, anche in seguito ad emendamenti approvati in Commissione, introduce limiti nell'acquisizione di diritti audiovisivi sportivi stabilendo che:

a) gli operatori di comunicazione, al momento dell'acquisizione dei diritti, siano in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

b) sia assicurata la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sportivi;

c) siano vietate le sublicenze e le cessioni dei contratti di licenza;

d) la licenza dei contenuti da parte degli operatori, il cosiddetto *wholesale*, sia sottoposto a specifica autorizzazione da parte della Lega Calcio;

che tali limitazioni, dettate, tra l'altro, dal provvedimento dell'Autorità Antitrust del 13 giugno 2006, sono ritenute necessarie per impedire il fenomeno dell'accaparramento dei diritti da parte di operatori che, verticalmente integrati (in qualità di fornitore di contenuti e di operatori di rete), si trovino nella duplice posizione di utilizzatori diretti sulle proprie piattaforme e intermediari sulle altre piattaforme, tale da determinare effetti anticoncorrenziali;

che esistono situazioni particolari su determinate piattaforme distributive, con la presenza di uno o due *player* in posizione dominante, che necessitano dell'introduzione di specifici correttivi (come, ad esempio, specifiche deroghe ai divieti di sublicenza, specie se infra-piattaforma), nonché di regole per l'accesso alle piattaforme distributive da parte di terzi che, ai fini della diffusione dei prodotti audiovisivi sportivi, abbiano manifestato l'intenzione di offrire canali sportivi in concorrenza con i gestori delle piattaforme distributive, stabilendo a carico di questi ultimi specifici obblighi a fornire ai terzi servizi tecnici necessari e strumentali alla fornitura di canali audiovisivi, siano essi in chiaro o a pagamento, commerciali o promozionali, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi;

considerato dunque che nel provvedimento in esame sono individuati solo parzialmente questi specifici temi,

impegna il Governo

a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi finalizzati a prevenire posizioni monopolistiche sul mercato dei contenuti sportivi prevedendo obblighi a carico dei gestori unici, laddove è possi-

bile, modalità di accesso da parte di terzi alla piattaforma più eque e non discriminatorie.

(*) Accolto dal Governo.

G7

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

(*) Accolto dal Governo.

G10 (già em. 1.110)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esercizio della delega di cui al comma 3, articolo 1, lettera d),

impegna il Governo a considerare la disciplina della commercializzazione in forma controllata attraverso meccanismi che assicurino ampie forme di partecipazione

(*) Accolto dal Governo.

G11 (già em. 1.19)

STIFFONI, STEFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1269,

considerato il testo dell'emendamento 1.19,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche da esso poste.

(*) Accolto dal Governo.

G9 (già em. 1.205)

PROCACCI, MASSA, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede, di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premessi che:

l'A.S. 1269 sottolinea la necessità di salvaguardare le esigenze della emittenza locale per il suo ruolo di componente importante per il sistema radiotelevisivo, in grado di svolgere un servizio pubblico sui rispettivi territori;

per i motivi sopra evidenziati, appare necessario evitare l'accaparramento dei diritti da parte dei soggetti televisivi nazionali (che spesso non li esercitano per mancanza di spazi nei palinsesti o perché di interesse e rilevanza esclusivamente locale) in quanto ciò priva l'utente locale di assistere allo spettacolo della squadra del cuore e il calcio in genere di ulteriori risorse finanziarie;

appare altresì necessario regolamentare sia le modalità di trasmissione in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali («dirette» e *highlights* in chiaro), sia la fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca,

impegna il Governo a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commer-

ciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera *f)*, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli

eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

l) applicazione dei criteri di cui alla lettera *i)* anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;

m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 10 luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

(*) Approvato, con emendamenti, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e

l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di serie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti *broadcaster*. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera *a)* del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota di cui alla lettera *b)* del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 6;

c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera *d)* del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 6.

8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

9. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

10. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente:
«Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

1.100

CAFORIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

1.200

ADDUCE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1».

1.600

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «nell'alveo» con le altre: «nell'ambito».

1.101

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «diritti di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».

1.201

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «diritti di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».

1.202

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dell'emittenza locale» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

1.102

GRILLO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari».

1.103

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto nella lettera precedente, commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive».

1.203

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto nella lettera precedente, commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive».

1.104

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al medesimo comma alle emittenti locali».

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di

telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

3-ter. I pacchetti di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma *3-bis* autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via *pay-tv* un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma *3-bis* possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

3-sexies. I diritti di cui al comma *3-quinquies* non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da *a)* ad *i)* del comma *3-bis* ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

1.105

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e locale».

1.204

ADDUCE

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e locale».

1.106

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «obbligatoriamente e direttamente».

1.107

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi», con le seguenti: «di mercato».

1.108

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche sul mercato locale e».

1.109

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «posizioni dominanti», aggiungere le seguenti: «e consentire altresì quegli accordi tra operatori di comunicazione utili alla miglior offerta per il cliente».

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,».

1.110

GRILLO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G10

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e anche attraverso divieti di acquistare diritti» fino alla fine della lettera.

1.64

BARBATO

Ritirato

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

1.111

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali;».

1.112

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo».

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G11

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

1.650

BARBATO

Ritirato

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.113

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

V. testo 2

Al comma 3, sostituire le lettere i) ed l) con le seguenti:

«i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi

conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;

l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla precedente lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di altre discipline sportive, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università».

1.113 (testo 2)

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

Approvato

Al comma 3, sostituire le lettere i) ed l) con le seguenti:

«i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;

l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla precedente lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno es-

sere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università».

1.114

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: «prevalente», con la seguente: «ragionevole».

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuna di esse nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) i criteri della ripartizione di cui alla lettera i) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolare modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

1.500

I RELATORI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;».

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113 (testo 2)

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del settore giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».

1.115

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole da: «distinguendo tra i contratti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «facendo salvi i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge delega».

1.117

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare il pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire, o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

1.205

ADDUCE

Ritirato e trasformato nell'odg n. G9 (*)

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire, o subentrare nell'acquisizione dei diritti

di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Procacci.

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (1270)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 32-quinquies del codice penale)

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, ovvero a due anni ove irrogata all'esito dei giudizi di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale,».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 445 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pene accessorie» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del codice penale,».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per» sono sostituite

tuite dalle seguenti: «dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fatte comunque salve le ipotesi di responsabilità penale e disciplinare, la mancata applicazione della sanzione disciplinare per decadenza dei termini o per altri motivi attinenti alla regolarità del procedimento comporta la responsabilità del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento ovvero del soggetto titolare del relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli organi competenti ad adottare o deliberare la sanzione disciplinare, per il danno cagionato all'amministrazione. Gli organi di controllo interno sono tenuti alle necessarie verifiche e segnalazioni agli organi competenti in materia di accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale».

Art. 4.

(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena)

1. Nel capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 154-*ter.* - *(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena).* - 1. La cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice, nei confronti di un dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico, ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica, ne comunica l'estratto, di regola con modalità di trasmissione telematica, all'amministrazione o ente da cui il soggetto dipende.

2. Nei casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, nonché in tutti i casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, per i reati di cui all'articolo 32-*quinqües* del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la verifica dell'attivazione del procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

PALMA, PASTORE, MANZIONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti non sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni delle quali non sia stata disposta dal giudice l'acquisizione ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1269. Em. 1.17, Stefani e altri	236	235	012	092	131	118	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1269. votazione finale	279	278	104	159	015	140	APPR.
3	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Marzano A.)	274	273	014	258	001	162	(*)
4	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Bruno)	272	271	013	257	001	162	(*)
5	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Marruffa)	272	271	014	256	001	162	(*)
6	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Pica)	271	270	012	257	001	162	(*)
7	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Petrassi)	273	272	011	260	001	162	(*)
8	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Lancellata)	275	274	013	260	001	162	(*)
9	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Cretella Lombardo)	268	267	012	253	002	162	(*)
10	NOM.	Doc. IV-bis, n. 1-bis, Marzano e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all' autorizzazione a procedere (Marzano E.)	272	271	013	257	001	162	(*)

(*) L'esito della votazione viene proclamato nella seduta pomeridiana in cui si concluderanno le operazioni di voto complessive

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0149 del 09-05-2007 Pagina 3

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
CENTARO ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA		A	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI			F	F	F	F	F	F	F	F
COLOMBO EMILIO		F	F	F	F	F		F	F	F
COLOMBO FURIO	C		A	A	A	A	A	A	A	A
COMINCIOLI ROMANO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	F	F		F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	C	F	F							F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	C									
CUTRUFO MAURO		A		F	F	F	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI FRANCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DAVICO MICHELINO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ANGELIS MARCELLO		A	F	F	F	F	F	F	F	F
DELOGU MARIANO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR		A	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL ROIO JOSÈ LUIZ		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A
DINI LAMBERTO	C									
DI SIENA PIERO	C	F	F		F			A		A

Seduta N. 0149 del 09-05-2007 Pagina 9

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
SCARPETTI LIDO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE			F	F	F	F	F	F	F	F
SCOTTI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SELVA GUSTAVO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SILVESTRI GIANPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SINISI GIANNICOLA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SODANO TOMMASO	C	F	F	F	F	F	F	F		F
SOLIANI ALBERTINA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STEFANI STEFANO	F	C								
STERPA EGIDIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
STORACE FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO		A	F	F	F	F	F	F	F	F
TADDEI VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TECCE RAFFAELE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	F								
TIBALDI DINO	C	F	A	F	F	A	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	F	F	F	F					A
TURANO RENATO GUERINO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TURCO LIVIA	M	F	F	F	F	F	F	F	C	F
TURIGLIATTO FRANCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANO OLIMPIA	C	F	F	F	F	F	F	F		
VEGAS GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	A	F		F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Cossiga, D'Amico, Garraffa, Giambrone, Levi Montalcini, Nardini, Papania e Pininfarina.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Angius, dalle ore 10.30, per attività di rappresentanza del Senato; Silvestri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Menardi, Micheloni, Pollastri, Rebuzzì, Rossi Fernando, Saporito e Villone, per partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Maccanico Antonio

Riconoscimento del carattere nazionale al Bioparco di Roma e all'Acquario di Genova (1546)

(presentato in data 08/5/2007);

senatore Maccanico Antonio

Abrogazione del quarto comma dell'articolo 832 del codice di procedura civile, in materia di rinvio a regolamenti arbitrali (1547)

(presentato in data 08/5/2007);

senatori Scarpa Bonazza Buora Paolo, Comincioli Romano, Piccioni Lorenzo, Sanciu Fedele, Zanettin Pierantonio

Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1548)

(presentato in data 08/5/2007).

Regioni, trasmissione di relazioni

Sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2006 dai seguenti difensori civici:

della regione Lazio (*Doc. CXXVIII, n. 2/9*);

della provincia autonoma di Bolzano (*Doc. CXXVIII, n. 1/13*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), consente la detrazione d'imposta del 55 per cento, spalmata in tre anni con il massimale di 30.000 euro, della spese sostenute nel 2007 per la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

la disposizione è stata tempestivamente attuata con decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

a causa della sua formulazione letterale, la norma non si attaglia però tecnicamente ai crescenti casi di sostituzione degli impianti tradizionali con impianti di teleriscaldamento (TLR), in quanto in questi ultimi non è presente l'elemento della caldaia a condensazione;

è noto che il TLR comporta un significativo vantaggio in termini sia economici (risparmio energetico) che ambientali (minore inquinamento);

considerato pertanto che l'attuale formulazione del citato comma 347 rischia di andare ad interrompere il processo virtuoso di sostituzione degli impianti tradizionali con il TLR,

si chiede di conoscere quali iniziative, anche a livello normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire l'applicabilità della detrazione d'imposta di cui al comma 347 della legge finanziaria per il 2007 ai nuovi impianti di teleriscaldamento.

(3-00642)

SARO, ANTONIONE, CARRARA. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

da alcuni anni nelle zone di pianura dell'Italia settentrionale si riscontrano forti spopolamenti degli alveari che hanno compromesso le produzioni apistiche e frequentemente la stessa sopravvivenza delle famiglie di api. Si ipotizzano danni notevoli anche agli altri insetti pronubi, in quanto rilevamenti di campo effettuati da istituti di ricerca evidenziano un continuo decremento delle popolazioni di molti apodei;

è noto come la maggior parte di questi spopolamenti sia dovuta a diversi principi attivi utilizzati in agricoltura (in particolare ai neonicotinoidi), molto tossici sia per gli Imenotteri parassitoidi sia per gli apoidei, e in grado di provocare effetti letali e subletali – ampiamente dimostrati – già a dosi bassissime (nell'ordine del milionesimo di grammo);

la forte tossicità di queste sostanze di sintesi viene ulteriormente aggravata da alcuni sistemi di distribuzione che li rendono ancor più pericolosi per l'ambiente. È stato accertato, infatti, che la concia dei semi del mais e di altre colture porta nel momento della semina ad una forte

dispersione dei principi attivi nell'ambiente, inquinando le fioriture circostanti, bottinate dalle api e dagli altri insetti pronubi selvatici;

la gravità e l'estensione del fenomeno della moria delle api, rilevata anche quest'anno 2007, indotta non solo dagli avvelenamenti, ma anche dalla perdita di orientamento delle operaie bottinatrici-, considerate le notizie preoccupanti che giungono dagli Stati Uniti e da altri Paesi del Centro-Nord Europa sulla scomparsa di gran parte del patrimonio apistico (con punte prossime al 100%);

l'importanza dei pronubi selvatici e delle api è unanimemente riconosciuta come fondamentale sopravvivenza della maggior parte delle specie vegetali e per le produzioni agricole,

si chiede di sapere quali valutazioni siano state fatte dalle amministrazioni competenti prima di autorizzare l'uso (già vietato in altri Paesi dell'Unione europea) di sostanze concianti i semi di mais e di altre colture, senza prescrivere almeno possibili e opportuni accorgimenti tecnici;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per bloccare tale grave emergenza.

(3-00643)

PISA, VILLECCO CALIPARI, BRISCA MENAPACE, PALERMI. – *Ai Ministri della difesa e per le politiche per la famiglia.* – Premesso che:

nell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle Forze armate, svolta dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) dal Senato, è emerso che nelle Forze armate il personale femminile, per raggiungere gli stessi risultati conseguiti da quello maschile, affronta, come del resto anche in altri settori, difficoltà culturali e materiali maggiori soprattutto di fronte alla maternità;

la maternità, ovvero quello che in maniera incontrovertibile rappresenta il luogo tipico della differenza femminile, per il personale delle Forze armate può diventare molto problematica;

il Consiglio di Stato ha negato l'applicazione dell'assegnazione temporanea per l'accudimento dei figli sotto i tre anni alle donne-militari;

tale assegnazione è prevista, ed applicata, per il personale femminile della Polizia di Stato, come del resto per tutte le dipendenti pubbliche;

il capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Di Paola, nell'audizione in Senato, nella seduta n. 58 del 4 aprile 2007, preso atto che «c'è uno sforzo maggiore da parte della donna non solo al momento del parto, ma in tutto ciò che è connesso all'essere madre (dal momento del concepimento all'età in cui il figlio raggiunge una sua autonomia)» ha espresso l'auspicio che si possa provvedere in tal senso tramite una direttiva del Ministero;

posto che la maternità non deve essere punita ma sostenuta anche per le donne-militari,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per mettere fine ad una situazione di oggettiva iniquità

che in luogo di incentivare la presenza delle donne nelle Forze armate ostacola la conciliazione con la maternità.

(3-00644)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il periodico «LazioSanità», quindicinale d'informazione sanitaria, riporta una segnalazione dei lettori, dal titolo «In rivolta gli abitanti del Quartiere Africano», dove si denuncia la protesta di tutti i residenti contro la decisione della Regione Lazio di chiudere il poliambulatorio di via Tripoli, aperto nel 2001 e voluto da tutti i cittadini che si mobilitarono per una massiccia raccolta di firme;

la struttura, oggi, eroga a circa cinquantamila persone servizi utili, tra cui: l'autocertificazione del reddito per l'esenzione, analisi del sangue, controlli cardiologici, per arrivare alla banale richiesta del medico curante;

sembra che la chiusura rientri nel piano di riduzione del *deficit* previsto dalla Regione Lazio e che proprio l'ASL Roma A abbia deciso nell'ambito del suo piano di riordino di tagliare il poliambulatorio di via Tripoli;

l'interrogante fa rilevare al Ministro che il *deficit* della sanità si combatte eliminando sprechi inutili, contratti milionari ai *super manager* e non chiudendo strutture che portano soltanto disagi agli anziani e a tutti i residenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire gli anziani, e non solo, per i disagi che produrrà la decisione presa dalla ASL Roma A di chiudere il poliambulatorio di via Tripoli;

quali contromisure adotterà verso i rappresentanti della Regione Lazio al fine di tutelare i residenti del quartiere Africano che devono, con questa misura iniqua, rinunciare ad un servizio sanitario che porterà i residenti a dover attraversare l'intera città, per espletare pratiche ordinarie.

(3-00640)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in un servizio a firma di Marino Petrilli sul periodico «LazioSanità», quindicinale d'informazione sanitaria, dal titolo «Debiti per cento milioni di euro», il giornalista denuncia che la Asl Rm/G non paga da un anno i fornitori e che l'Enel ha messo in atto il distacco dell'erogazione della corrente nei locali della Direzione aziendale;

il servizio è stato ripristinato immediatamente, solo perché dai locali della Direzione aziendale da cui viene gestita la sanità locale, fortunatamente, con un *escamotage*, il provvedimento è stato annullato in quanto avrebbe significato l'interruzione di servizio pubblico;

risulta che, tra le aziende italiane, la Asl e RM/G è quella che ha uno dei più gravosi debiti nei confronti dell'Enel – oltre 3.000.000 euro;

il gestore nazionale di energia elettrica ha fatto sapere che concederà soltanto pochi giorni di dilazione del debito all'ente sanitario;

da quanto risulta all'interrogante, oltre che ai debiti verso l'enel, ci sono debiti per affitti non pagati da mesi, e di altri fornitori,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per sollecitare l'attuazione immediata del piano di rientro elaborato dal Governo al fine di sanare questa situazione inqualificabile delle pendenze verso i fornitori;

se intenda intervenire, per quanto di competenza, presso l'Esecutivo della Regione Lazio allo scopo di evitare che questi problemi, causati da un debito «indecente», non gravino sui cittadini e la loro tutela.

(3-00641)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

a firma della giornalista Elisabetta Menga, sul periodico «LazioSanità», quindicinale d'informazione sanitaria, un servizio dal titolo «A Guidonia stanno ancora aspettando» denuncia che il territorio di Guidonia (Roma) necessita ancora di una nuova postazione per il servizio di Continuità assistenziale per le quali l'Assessore alla sanità della Regione Lazio, Augusto Battaglia, in una trasmissione di Rai Utile del 5 marzo 2007 dedicata alle condizioni disastrose in cui versano le sedi della ex Guardia Medica, aveva «azzardato» promesse non ancora mantenute e, forse, finite nel dimenticatoio;

l'attuale sede del servizio di Continuità assistenziale è una struttura che «vive» uno stato d'illegalità e degrado, ubicata nella zona più malfamata della città, senza lo spazio adeguato per far svolgere, agli operatori del servizio, le visite ambulatoriali esponendoli in continuazione al rischio delinquenza;

di tale situazione di degrado l'interrogante segnala un episodio emblematico che lascia pensare e che deve far pensare i responsabili delle istituzioni: durante il servizio notturno di Continuità assistenziale a Guidonia, esattamente un anno fa, un giovane bussò alla porta della sede urlando come un folle. Gli operatori in servizio non gli aprirono, il giovane iniziò ad insultarli. Gli agenti di Polizia, di cui era stato richiesto l'intervento, al loro arrivo chiesero di fare qualcosa per soccorrere il ragazzo che presentava una ferita al braccio con notevole fuoriuscita di sangue. Gli operatori, non essendo provvisti di disinfettanti non ebbero la possibilità di intervenire. Il giovane entrò nella struttura con modi insolenti imbrattando le pareti di sangue. La Polizia fu costretta a trascinare fuori il giovane tra urla, insulti e pugni;

proprio a seguito di quest'orribile episodio, il Direttore generale della Asl fu denunciato alla procura della Repubblica per non avere realizzato il dettato della legge 626/1994 e per non aver interpellato i Comitati provinciali per la sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nell'ambito delle proprie competenze, anche coinvolgendo l'Assessore alla sanità del Lazio, Augusto Battaglia, per sollecitare un immediato intervento al fine di dotare il servizio di Continuità assistenziale di Guidonia di una nuova e dignitosa sede e di sostenere efficacemente anche tutte quelle postazioni di Continuità assistenziale del Lazio bisognose di provvedimenti e di ristrutturazione immediata.

(3-00645)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARTINAT, FLUTTERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

l'ultimo drammatico episodio accaduto a Torino nel quale ha perso la vita un tabaccaio, ucciso a coltellate da alcuni malviventi tuttora ignoti, continua ad evidenziare l'incessante aumento della criminalità ai danni del cittadino;

non solo nella città di Torino, ma sull'intero territorio piemontese, l'aumento indiscriminato della criminalità ha portato nell'ultimo anno ad un incremento dei reati pari al 59% e ad un numero di arresti superiori al 40%, purtroppo spesso inutili o non risolutivi anche a causa dell'indulto;

il numero di mezzi e di uomini a disposizione attualmente sul territorio non è sufficiente per far fronte a questa continua *escalation* di crimini e reati ai danni dei cittadini, tanto da costringere il sindaco Chiamparino a chiedere un incontro urgente al Viminale al fine di chiedere maggiori fondi per una più efficace azione di contrasto alla criminalità;

la popolazione torinese e piemontese, come sempre più spesso denunciato dai *mass media*, chiede a gran voce di poter vivere in condizioni di maggiore sicurezza e reclama certezza della pena e detenzione per i criminali,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario destinare parte significativa dei fondi dell'extragetto tributario, detto comunemente «tesoretto» ad un Piano straordinario della sicurezza per Torino ed il Piemonte che, attraverso l'acquisizione di nuovi uomini e maggiori mezzi alle Forze dell'ordine, sia in grado di riportare la qualità della vita dei cittadini a livelli accettabili, e possa così evitare pericolosi episodi di esasperazione da parte delle vittime di reati ed aggressioni che andrebbero solo ad aggravare il già difficile controllo dell'ordine pubblico.

(4-01896)

BERSELLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

sono note le gravi difficoltà della ex-Cognetex ora Finlane di Imola (Bologna) specializzata nella realizzazione di macchine per la produzione di filati, che con 140 operai rischia la chiusura a causa della cattiva gestione e della concorrenza asiatica;

la privatizzazione della ex-Cognetex, fatta a suo tempo, evidentemente non ebbe sufficienti garanzie imprenditoriali e occupazionali, visto che dopo 14 anni è a rischio di chiusura lo stabilimento di via Selice,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alle richieste sindacali di proroga della cassa integrazione straordinaria che sta per scadere, non avendo i lavoratori ricevuto dal piano industriale proposto da Finlane sufficienti e certe garanzie occupazionali per il mantenimento ed il proseguimento del loro lavoro.
(4-01897)

AMATO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Risulta all'interrogante che:

il 29 settembre 1911 l'Italia, in seguito alle denunce di violenze subite da cittadini italiani in Tripolitania e Cirenaica, allora province dell'impero ottomano, dichiarò guerra alla Turchia, guerra che si concluderà con la firma a Losanna, il 18 ottobre del 1912, del Trattato di pace secondo il quale l'Italia – vittoriosa – estese la propria sovranità sulle due ex-province turche;

nel 1913 fu trovata dagli archeologi italiani, a Cirene, la statua della «Venere Anadiomene», meglio conosciuta come la «Venere di Cirene» – copia romana del II sec. della perduta Venere di Cnido di Prassitele risalente al IV sec. a.C. – da allora conservata ed esposta presso il Museo nazionale di Roma;

in data 23 aprile 2007, la II Sezione-*quater* del Tribunale Amministrativo del Lazio, presieduta dal dott. Italo Riggio, con sentenza 3518/2007 ha dichiarato legittimo il decreto ministeriale emanato il 1º agosto 2002 – pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002 – impugnato nel novembre dello stesso anno dall'associazione Italia Nostra – con cui era stata disposta la restituzione alla Libia dell'opera in questione;

il giorno stesso, il Ministero, a commento della sentenza del TAR, ha diramato la seguente nota: «un precedente utile per promuovere il recupero, a favore dell'Italia, dei reperti trafugati da altri Stati, coerente con l'azione in corso a livello internazionale da parte italiana, e intende dare corso alla restituzione della statua, di concerto con le autorità libiche, come già preannunciato dal Ministro Rutelli nel corso di un colloquio svoltosi lo scorso novembre a Palazzo Chigi con il Ministro degli Affari esteri libico Shalgam»;

considerato che:

l'invio della Venere di Cirene alla Libia ha un famoso precedente costituito dalla restituzione, da parte del Governo italiano all'Etiopia, nell'aprile del 2005, della Stele di Axum;

oggi la Stele, divisa in tre parti e avvolta nell'imbracatura metallica servita per il trasporto, si trova sotto un capannone ai margini del Parco delle steli di Axum in stato di semi abbandono;

a fronte delle restituzioni succitate non si hanno, ad oggi, azioni di segno contrario da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per

il recupero delle opere trafugate nel corso dei molti periodi di occupazione straniera dell'Italia conseguendo, al contrario, il clamoroso insuccesso quando, il 20 aprile 2007 all'asta Duke's a Dorchester, in Inghilterra, il Governo italiano, sprovvisto di sufficienti fondi, ha dovuto cedere di fronte al rilancio di un collezionista privato, due dipinti del Beato Angelico sottratti durante le guerre napoleoniche alla chiesa di San Marco a Firenze;

la sentenza del Tar, per limitata giurisdizione, non può in alcun modo costituire precedente vincolante per la restituzione da parte di Stati esteri delle migliaia di capolavori italiani trafugati nei secoli ed esposti nei musei di tutto il mondo,

si chiede di sapere:

in che cosa effettivamente consista l'annunciata strategia a livello internazionale che il Governo italiano intende mettere in campo per ottenere la restituzione da parte dei Governi esteri dei capolavori italiani esposti nei più importanti musei del mondo;

in base a quali valutazioni di tipo giuridico la sentenza del TAR del Lazio possa considerarsi un utile precedente per l'attuazione della strategia a livello internazionale di cui sopra;

nell'interesse della tutela dell'opera, ormai parte integrante del patrimonio culturale italiano, se esistano degli accordi specifici con l'autorità libica, in base ai quali la conservazione della «Venere di Cirene» è garantita così come lo è, oggi, nell'aula Ottagona del Museo nazionale romano di Palazzo Massimo dove è esposta.

(4-01898)

BALBONI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i lavoratori di Romagna Ruote srl, azienda di Ferrara che produce cerchi in alluminio per autovetture, manifestano da mesi gravi preoccupazioni per lo stato di crisi della società, che mette a rischio 230 posti di lavoro in una realtà già molto difficile per l'occupazione come Ferrara;

Romagna Ruote acquisì nel 2005 lo stabilimento ex Alcoa, impegnandosi a mantenere i precedenti livelli occupazionali e a garantire la continuità dell'attività produttiva, attraverso un piano industriale che prevedeva nuovi investimenti tecnologici;

la società, al contrario, non ha rispettato gli impegni presi con i lavoratori e con il Governo, con l'accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2005 presso il Ministero delle attività produttive, ed ha cominciato da subito a ridurre la capacità produttiva dello stabilimento di Ferrara, smantellando persino quasi completamente il Reparto controllo qualità, bloccando di fatto il ciclo produttivo di primo equipaggiamento, per privilegiare il settore *after market* snaturando la peculiarità dello stabilimento, che si è sempre caratterizzato come una struttura certificata per soddisfare i requisiti qualitativi del settore «primo montaggio»;

a causa di questa fallimentare strategia sono state perse consistenti quote di mercato, al punto che la produzione è crollata nel primo quadri-

mestre del 2007 ad appena 85.000 cerchi in lega, a fronte di una produzione di circa 700.000 cerchi ancora nel 2005;

da notizie di stampa sembrerebbe che molti creditori abbiano promosso procedure esecutive, con il rischio del blocco totale della produzione o, peggio, della dichiarazione di fallimento;

ovviamente la chiusura dello stabilimento sarebbe una gravissima perdita, oltretutto ingiustificata perché si tratta di uno stabilimento con una lunga tradizione ed elevati *standard* qualitativi internazionali riconosciuti, ottenuti lavorando per anni per le più prestigiose case automobilistiche, che sarebbe ancora in grado, se guidato con capacità manageriali, di tornare in tempi competitivi *leader* del settore,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per affrontare e risolvere la crisi di Romagna Ruote nell'interesse dei lavoratori e dell'economia del territorio.

(4-01899)

BIANCONI. – *Ai Ministri della salute e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

la Medicina dello sport è una medicina di tipo preventivo, cui gli italiani non sono, per costumi e mentalità, abituati; è invece fondamentale sempre, ma soprattutto in età giovanile e dopo i 35-40 anni, valutare la condizione fisica di un soggetto per fornirgli: se è un giovane che inizia lo sport, le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti l'alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie ad insorgenza giovanile (eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo eccetera); se, viceversa, è un adulto che non ha mai fatto sport o lo riprende dopo anni di inattività, le indicazioni relative al tipo di attività e all'intensità del lo sforzo cui può sottoporsi senza rischi;

il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in tema di: «Tutela sanitaria delle età sportive» non appare oggi sufficiente a fornire un'adeguata visita medico-sportiva in grado di tutelare la salute dello sportivo stesso;

per quanto riguarda gli studi scientifici inerenti l'efficacia della certificazione all'attività sportiva agonistica, non si trova, nelle pubblicazioni internazionali, alcuna evidenza in quanto la certificazione è una prerogativa dello Stato e gli studi epidemiologici nazionali inerenti la materia sono scarsi e frammentari;

non rientra tra i compiti principali del medico dello sport orientare l'atleta verso una determinata disciplina sportiva, considerando che l'atleta giunge ai centri di medicina dello sport con la richiesta della società sportiva per la quale si tesserò o è già tesserato; è invece compito del medico dello sport indirizzare l'atleta allo sport più consono qualora ci sia un'evidente patologia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare una prospettiva diversa alla medicina dello sport, in particolare per ciò che concerne la certificazione dell'idoneità all'attività agonistica, non solo per la tutela della

salute ma soprattutto nell'ottica della prevenzione, in particolare delle malattie cardiovascolari;

se non ritengano utile creare, tramite le visite di idoneità, un osservatorio epidemiologico dotato di una banca dati centrale (almeno su base regionale) finalizzata alla raccolta di dati ai fini della prevenzione delle principali malattie (cardiovascolari e non) dell'età adulta;

se al posto della visita medica *standard* uguale per tutti gli sportivi, non sia preferibile uno *screening* individualizzato in funzione dell'età, dell'anamnesi familiare e personale, e dello sport praticato. Questo consentirebbe al medico dello sport l'identificazione di eventuali fattori di rischio, e di abbattere i costi legati a esami non necessari, adottando a tal proposito uno dei due modelli di visita di seguito esposti:

tipo A (sport a basso impegno cardiovascolare e età inferiore a 40 anni per i maschi e 45 anni per le femmine): anamnesi familiare; anamnesi sportiva; anamnesi patologica remota e recente; esame obiettivo; elettrocardiogramma a riposo, in caso di tracciato «patologico o *borderline*» si procede anche con la prova da sforzo;

se la valutazione risulta negativa si procede al rilascio del certificato. In funzione della valutazione complessiva e su motivato sospetto clinico, il medico dello sport può richiedere ulteriori esami specialistici integrativi. La periodicità di questo tipo di visita dovrebbe essere massimo ogni due anni, ferma restando una dichiarazione dell'atleta che si impegni tempestivamente a comunicare al medico dello sport eventuali quadri morbosi insorti, per procedere se del caso ad una rivalutazione del quadro clinico;

tipo B (sport ad elevato impegno cardiovascolare e soggetti di età superiore a 40 anni per i maschi e 45 per le femmine): come tipo A più la prova da sforzo massimale;

la periodicità di questo tipo di visita dovrebbe essere annuale, ferma restando, come per il tipo A, la dichiarazione dell'atleta ad una tempestiva comunicazione al medico di eventuali quadri morbosi insorti, viste anche le implicazioni medico-legali che scaturiscono dalla certificazione agonistica.

(4-01900)

ZANETTIN. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – (*Già 3-00255*).

(4-01901)

DONATI, SILVESTRI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

è stata segnalata agli interroganti la costruzione, sul crinale di un cordone collinare morenico, alle porte del borgo di Castellaro Lagusello, nel comune di Monzanbano (Mantova), definito uno dei borghi più belli d'Italia, di una stalla di notevoli proporzioni, visibile da chilometri tutto intorno, con il risultato di un evidente sfregio paesaggistico ad un territorio tutelato dal decreto ministeriale 3 febbraio 1966, emesso sulla base

della legge 1497/1939 (abrogata dall'art. 166 del decreto legislativo 490/1999) – dichiarazione di notevole interesse pubblico;

l'intervento edificatorio citato riguarda la realizzazione *ex novo* di un'azienda agricola, con una superficie coperta, solo per la stalla, di circa 2.000 metri quadrati, ubicata sulla sommità di una collina nell'Anfiteatro morenico del Garda, con tipologia tipicamente industriale ed in stridente contrasto con il contesto agricolo (seminativo e a vitigno) ed ambientale e con una corte rurale di antica formazione posta nelle immediate vicinanze;

il progetto di tale stalla è stato redatto da un tecnico che ricopre anche l'incarico di Assessore all'ambiente del Comune di Monzambano, nel cui territorio viene realizzata la sopra citata struttura, con un evidente conflitto tra interesse privato e mancata tutela dell'interesse pubblico;

da tempo, soprattutto per l'interessamento dell'Ispettore onorario di zona nonché Presidente del Comitato per il Parco delle Colline moreniche del Garda, viene denunciata l'inarrestabile spinta edificatoria e speculativa che dal lago di Garda si sta estendendo alle colline stesse compromettendo i valori paesaggistici ed ambientali di un territorio unico in tutta la pianura padana;

la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Brescia non ha ritenuto di apporre alcun rilievo all'autorizzazione comunale sebbene ricorressero tutti gli estremi per violazione del vincolo paesaggistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adottare per tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico dei luoghi, l'identità stessa del territorio ed il diritto di godere di un ambiente intatto da parte dei cittadini;

come sia stato possibile che sia gli esperti ambientali del Comune di Monzambano sia la Soprintendenza abbiano considerato compatibile con il paesaggio tutelato un intervento edilizio così devastante;

se non ritenga di intervenire perché sia rivista la posizione della Soprintendenza stessa, con provvedimenti che portino al ripristino dello stato dei luoghi.

(4-01902)

SARO, CARRARA. – *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia gode di autonomia speciale che si concretizza in una totale autonomia di spesa;

la Regione in questione è impegnata a determinare con il Governo, in maniera definitiva, tempi e modalità per l'introito della «compartecipazione erariale», in un momento di grande attenzione ed anche di preoccupazione dell'opinione pubblica per la qualità della spesa pubblica;

gli interroganti sono a conoscenza di rilevanti interventi nel settore della «comunicazione», effettuati direttamente dalla Presidenza della

Regione che rischiano, nell'ambito del rapporto con gli organi di stampa e televisione, di condizionare la stessa vita politica;

non si conoscono né le modalità né tantomeno le motivazioni di tali interventi, soprattutto alla luce del fatto che non sono stati coinvolti in alcun modo, in termini tanto di indirizzo quanto di controllo, né la Giunta né il Consiglio regionale,

si chiede di sapere:

se non sia indispensabile ed urgente, soprattutto alla luce delle elezioni regionali che si svolgeranno la prossima primavera, attivare o quantomeno sollecitare la specifica sezione della Corte dei conti, affinché si operi un minuzioso controllo di gestione sugli atti della Presidenza;

se non si ritenga necessario fare chiarezza su una possibile alterazione del confronto democratico tramite l'utilizzo di denaro pubblico.

(4-01903)

CONFALONIERI, FERRANTE, RIPAMONTI, GALARDI, RONCHI, BONADONNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il territorio di Livigno fu dichiarato zona extradoganale con la legge 17 luglio 1910, n. 516. La relazione con cui l'allora Ministro delle finanze Arlotta presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati, dopo aver spiegato le condizioni di isolamento territoriale del Comune di Livigno e l'estrema povertà dei suoi pochi abitanti, esprimeva la certezza relativamente alla convenienza finanziaria del disegno proposto perché se il Governo avesse dovuto in seguito trasportare la sua linea doganale sul confine politico per comprendervi il territorio di Livigno, la spesa sarebbe stata di oltre 50.000 lire, a fronte di una entrata di appena un migliaio di lire. La franchigia da sanzionarsi a Livigno fu ritenuta, quindi, ugualmente utile ai cittadini livignaschi quanto economica per lo Stato. Lo Stato si riservava quindi piena libertà, per l'avvenire, di estendere al comune di Livigno il regime generale, quando le mutate condizioni di viabilità lo avessero reso opportuno. La legge 516/1910 estese la franchigia al dazio di consumo e ai generi di privativa dello Stato;

oggi le condizioni di isolamento territoriale non sussistono più, grazie anche alla legge 11 giugno 1954, n. 384, e alla successiva legge 1° novembre 1973, n. 762, che, istituendo un diritto speciale a favore del Comune di Livigno sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, hanno permesso di reperire i fondi necessari alla realizzazione di opere viarie che attualmente collegano questa zona al resto del paese;

contemporaneamente al superamento degli ostacoli naturali, negli ultimi venti anni si è assistito ad una profonda trasformazione socio-economica del paese e a uno sviluppo turistico-commerciale che ha trasformato Livigno in una stazione di richiamo internazionale, grazie anche ai facili collegamenti con la Svizzera e con il centro-Europa;

considerato, inoltre, che:

è ormai estremamente urgente ed opportuno conoscere l'evoluzione del regime doganale del Comune di Livigno (Provincia di Sondrio),

anche in relazione alla sopravvenuta realtà ordinamentale comunitaria, nonché a fronte delle profonde trasformazioni socio-economiche intervenute su tale territorio;

il regime di extradoganalità di Livigno e, più precisamente, gli innumerevoli negozi che offrono la possibilità di acquistare una serie di prodotti esenti da IVA e da tasse doganali (sigarette, tabacchi, liquori, apparecchi fotografici e audiovisivi, benzina, eccetera) costituiscono l'attrazione principale del turista della domenica e le convenienze determinate da contingenti di merci, del tutto giganteschi e anomali rispetto al fabbisogno degli abitanti, determinano un pervasivo traffico commerciale;

la convenienza di approvvigionamenti di carburante, oltre ad essere associata all'attrattiva turistica di Livigno, attira un flusso annuo dell'ordine di 20.000 motrici che da tutta la Valtellina vi si recano vuote per riempire serbatoi spesso maggiorati o complementari, anche per acquistare carburanti destinati al riscaldamento di edifici, particolarmente in alta Valtellina;

la situazione sopra descritta, oltre a non conciliarsi con la scrupolosa tutela dell'erario in una fase generalizzata e stringente di rigore fiscale, facilita l'evasione ed è causa di sperequazioni rispetto ad attività commerciali in zone limitrofe, senza considerare i devastanti effetti inquinanti sul delicato ambiente alpino, e di preoccupante degrado ambientale a scapito della popolazione locale, in seguito alle code interminabili di vetture e di *camion*, le quali rendono altresì difficoltosi gli spostamenti di coloro che invece transitano sulla strada statale 301 del Foscagno per motivi di lavoro e di studio o per casi di urgenza,

si chiede di sapere:

in relazione ai contingenti di merci in importazione, quale sia il loro attuale ammontare per ogni categoria merceologica;

in relazione alla problematica dei depositi di merci estere, per quale motivo nessun provvedimento restrittivo sia stato emanato, anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di vietare i depositi di merci estere, o, comunque, di limitarli ai bisogni degli abitanti;

quale sia l'ammontare dei diritti speciali il cui versamento al Comune di Livigno è previsto dalla legge 726/1973;

se, in relazione ai fatti riportati in premessa dagli interroganti, si sia provveduto ad avviare le necessarie indagini e ad adottare le conseguenti misure e provvedimenti finalizzati a regolamentare in maniera più adeguata la legislazione relativa al territorio extradoganale del Comune di Livigno.

(4-01904)

GRAMAZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

esiste un certo timore che l'avvio della riforma del settore dei servizi segreti italiani, con il taglio di stipendi degli «007» previsto nel disegno di legge relativo, potrebbe provocare la fuga dei livelli più alti dei servizi, così come riportato dall'articolo del quotidiano «Il Tempo» di mercoledì 9 maggio 2007 a firma del giornalista Maurizio Piccirilli, dal titolo: «Si rischia la fuga degli 007 con la riforma dei servizi»;

dopo le dichiarazioni rilasciate nell'audizione nella 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato dal generale Giuseppe Cucchi, neo Segretario generale del CESIS;

il generale Cucchi nel servizio di Maurizio Piccirilli ha spiegato come esista una certa resistenza da parte dei dirigenti, che può portare alla perdita delle fasce più pregiate dei collaboratori. Con la decapitazione di tutti i livelli più alti dei servizi di sicurezza italiani,

l'interrogante chiede di conoscere, alla luce di queste dichiarazioni, quale sia l'orientamento del Governo dopo l'audizione del generale Cucchi, neo Segretario generale del CESIS.

(4-01905)

PARAVIA, VIESPOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

con l'ordinanza n. 131, datata domenica 6 maggio 2007, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Campania ha disposto che le vasche del depuratore di Nocera Superiore (Salerno), sito in via S. Maria delle Grazie, fossero utilizzate per lo stoccaggio di «Percolato CER 19 07 03», proveniente da Villaricca (Napoli), fino al 31 luglio 2007;

il suddetto depuratore, come risulta anche dal decreto 7 maggio 2007, n. 308, della Giunta regionale della Campania, è privo del collaudo definitivo e non sembrerebbe idoneo al trattamento del suddetto materiale dato che è stato concepito per la depurazione di tipo civile e industriale previo pre-trattamento;

il «Percolato CER 19 luglio 2003», già ritenuto nocivo e pericoloso, stoccato per tre mesi senza essere trattato, potrebbe rappresentare una vera e propria «bomba ecologica»;

nella notte tra l'8 ed il 9 maggio 2007, le Forze di polizia, guidate dal vice questore Maione, hanno violentemente caricato i pacifici manifestanti accorsi presso il depuratore della città e tra questi anche il Sindaco di Nocera Superiore, il Presidente del Consiglio comunale, e la Vice Sindaco, che sono risultati contusi;

risulta agli interroganti che non sarebbe possibile utilizzare gli impianti di depurazione della Provincia di Napoli in quanto non sarebbero

state pagate dalla Regione Campania le spettanze a quelle aziende che gestiscono gli impianti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di propria competenza, si intendano adottare, anche nei confronti del vice questore Maione;

se corrisponda al vero che l'utilizzo degli impianti di depurazione della provincia di Napoli sarebbe stata inibita a causa dei mancati pagamenti da parte della Regione Campania.

(4-01906)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-00644, dei senatori Pisa ed altri, sulla condizione del personale femminile arruolato nelle forze armate;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00642, del senatore Benvenuto, sull'applicabilità della detrazione d'imposta.

